

Deliberazione della Giunta Regionale 2 dicembre 2024, n. 20-453

Legge regionale n. 2/2009, come modificata dalla legge regionale 17/2024. Approvazione dei criteri per l'erogazione dei contributi a favore delle Microstazioni e delle Grandi Stazioni a partire dalla stagione sciistica 2023/2024, in sostituzione di quelli approvati dalle deliberazioni della Giunta regionale n. 7-44 del 5 luglio 2019, n. 25-1681 del 17 luglio 2020, n. 26-2327 del 20 novembre 2020,



Seduta N° 30

Adunanza 02 DICEMBRE 2024

Il giorno 02 del mese di dicembre duemilaventiquattro alle ore 10:20 si è svolta la seduta della Giunta regionale in via ordinaria, presso la sede della Regione Piemonte, Piazza Piemonte 1 - Torino con l'intervento di Alberto Cirio Presidente e degli Assessori Paolo Bongioanni, Enrico Bussalino, Marina Chiarelli, Marco Gabusi, Marco Gallo, Maurizio Raffaello Marrone, Federico Riboldi, Andrea Tronzano, Gian Luca Vignale con l'assistenza di Roberta Bufano nelle funzioni di Segretario Verbalizzante.

Assenti, per giustificati motivi: gli Assessori
Elena CHIORINO - Matteo MARNATI

DGR 20-453/2024/XII

OGGETTO:

Legge regionale n. 2/2009, come modificata dalla legge regionale 17/2024. Approvazione dei criteri per l'erogazione dei contributi a favore delle Microstazioni e delle Grandi Stazioni a partire dalla stagione sciistica 2023/2024, in sostituzione di quelli approvati dalle deliberazioni della Giunta regionale n. 7-44 del 5 luglio 2019, n. 25-1681 del 17 luglio 2020, n. 26-2327 del 20 novembre 2020, n. 33-3873 del 1° ottobre 2021 e n. 16-5936 del 11 novembre 2022.

A relazione di: Gallo

Premesso che:

- la legge regionale n. 2/2009 "*Norme in materia di sicurezza nella pratica degli sport montani invernali ed estivi e disciplina dell'attività di volo in zone di montagna*" definisce gli strumenti di pianificazione e programmazione pubblica, individua le tipologie di intervento realizzabili dagli enti locali, dalle imprese o dalle Associazioni *no profit* attraverso i contributi previsti dalla legge medesima;

- l'articolo 40 della citata legge regionale, al fine di realizzare gli obiettivi e gli interventi previsti dalla medesima legge, dispone che la Regione adotta misure di sostegno finanziario in relazione alle seguenti categoria di iniziative agevolabili:

- a) interventi relativi alla tutela della salute, alla garanzia e al mantenimento delle condizioni di sicurezza sulle aree sciabili e di sviluppo montano (categoria A);
- b) investimenti relativi alla riqualificazione, alla sostenibilità paesaggistica, ambientale ed energetica, al potenziamento e alla valorizzazione del patrimonio impiantistico delle aree sciabili e di sviluppo montano e dell'offerta turistica (categoria B);
- c) spese di funzionamento riconducibili alla gestione ordinaria e straordinaria delle microstazioni di

cui all'articolo 38 (categoria C);

- con deliberazione n. 7 - 44 del 5 luglio 2019, la Giunta regionale:

ha approvato i criteri generali per l'erogazione dei contributi a favore delle Microstazioni (Allegato A) e delle Grandi Stazioni (Allegato B), stabilendo, in particolare, che i criteri definiti all'Allegato A e all'Allegato B vengano utilizzati per la concessione dei contributi a sostegno dell'innervamento programmato, della sicurezza delle piste, delle spese di gestione e degli investimenti sugli impianti, a partire dalla stagione sciistica 2016/2017;

ha dato atto che le agevolazioni previste dal medesimo provvedimento per le spese di categoria A non sono da considerare aiuti di Stato in quanto, ai sensi dell'art. 36 della L.R. n. 2/2009 s.m.i., sono rese allo scopo di garantire la sicurezza sulle aree sciabili e salvaguardare la salute degli utenti, anche attraverso un adeguato livello di innervamento delle piste e, pertanto, sono da considerarsi quali servizi pubblici di interesse generale compatibili con le regole UE in materia di aiuti di Stato;

ha dato atto che, ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 1, del TFUE, i contributi concessi a sostegno delle spese di categoria C non sono considerati aiuti di Stato, come già indicato con la precedente analoga D.G.R. n. 21-6687 del 29.03.2018, in quanto concessi unicamente a microstazioni sciistiche di interesse locale;

- gli allegati alla DGR n. 7-44 del 5 luglio 2019 sono stati oggetto di modifiche con le DGR n. 25-1681 del 17 luglio 2020, DGR n. 26-2327 del 20 novembre 2020, DGR n. 33 - 3873 del 1° ottobre 2021 e, in ultimo, con DGR n. 16-5936 del 11 novembre 2022.

Premesso, inoltre, che la legge regionale n. 17/2024, che detta la nuova disciplina degli impianti funiviari in servizio pubblico per il trasporto di persone, ha, tra l'altro, modificato la legge regionale n. 2/2009, introducendo, in particolare, innovazioni di rilievo sulle disposizioni afferenti alla erogazione dei contributi regionali a favore delle Microstazioni e delle Grandi Stazioni.

Dato atto che la Direzione regionale Coordinamento politiche e Fondi europei - Turismo e Sport, Settore "Sport e Tempo libero", ha condotto un'analisi tecnica finalizzata ad individuare come le modifiche introdotte dalla legge regionale n. 17/2024 generino ricadute sui vigenti criteri regionali contenuti negli Allegati A e B, di cui alle sopra citate deliberazioni della Giunta regionale, in esito alla quale, come da documentazione agli atti:

- ha elaborato un documento che riporta in modo dettagliato e puntuale come sono da riformulare le parti dei suddetti provvedimenti alla luce delle modifiche introdotte dalla nuova legge regionale;

- al fine di addivenire ad un testo unico, ha provveduto a revisionare i testi degli Allegati A e B della sopra citate deliberazioni della Giunta regionale, includendovi tutte le modifiche finora approvate ed allineandoli alle novità della legge regionale n. 17/2024.

Richiamati:

- gli articoli 14, 106, 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea in materia di Aiuti di Stato;

- il Regolamento (UE) n. 651/2014 (CE) della Commissione del 17 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato comune in applicazione agli articoli 107 e 108 del trattato (regolamento generale di esenzione per categoria), con particolare riferimento al considerando 74, relativo agli aiuti agli investimenti per le infrastrutture sportive, ed all'art. 55 (aiuti per le infrastrutture sportive e le infrastrutture ricreative multifunzionali), nonché le successive modifiche e integrazioni;

- il Regolamento (UE) n. 2023/1315 della Commissione del 23 giugno 2023 che, tra l'altro, proroga l'applicazione del Regolamento (UE) n. 651/2014 fino al 31 dicembre 2026;

- la Comunicazione della Commissione sulla nozione di aiuto di Stato di cui all'articolo 107, paragrafo 1, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (2016/C 262/01), con particolare riferimento al punto 197, lettera h) in materia finanziamento di taluni impianti a fune nelle località poco attrezzate e con capacità turistiche limitate (impianti di carattere locale).

Richiamato, inoltre, l'articolo 36 della legge regionale n. 2/2009, rubricato "Individuazione di

servizio pubblico di interesse generale”, il quale stabilisce che: “in considerazione del rilevante interesse pubblico che rivestono le disposizioni in materia di tutela della salute, da realizzarsi anche attraverso l'obbligo della garanzia e del mantenimento di un adeguato livello di sicurezza delle aree sciabili e di sviluppo montano, la Regione individua i servizi, anche economici, resi a tali fini come di interesse generale, e incarica i soggetti pubblici o privati di cui all'articolo 45 dell'esecuzione dei servizi necessari a garantire la suddetta tutela”.

Dato atto che, come da verifiche della Direzione regionale Coordinamento politiche e Fondi europei - Turismo e Sport, Settore Sport e Tempo libero:

- ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 1, del TFUE, i contributi concessi a sostegno delle spese di categoria C, continuano a non essere considerati aiuti di Stato, come già indicato con la DGR n. 7-44 del 05 luglio 2019, in quanto concessi unicamente a microstazioni sciistiche di interesse locale;

- in ottemperanza al disposto del citato articolo 36 della legge regionale 2/2009, i regimi applicabili ai contributi assegnati per le spese di categoria A e C rispetto alla richiamata disciplina europea in materia di aiuti di stato sono così definiti:

- nel caso di stazione definibile di interesse locale, ai sensi dei criteri stabiliti dall'articolo 37 della legge regionale 2/2009, le agevolazioni sono concesse nella percentuale massima stabilita dalle vigenti disposizioni regionali, non rilevando ai fini della disciplina degli aiuti di Stato, in quanto non soddisfano tutte le condizioni dell'articolo 107 TFUE par. 1, come previsto dalla prassi decisionale della Commissione UE sopra richiamata;

- nel caso di stazione non definibile di interesse locale, ai sensi dei criteri stabiliti dall'articolo 37 legge regionale n. 2/2009, le agevolazioni di categoria A, finalizzate a sostenere le spese alla tutela della salute, alla garanzia e al mantenimento delle condizioni di sicurezza sulle aree sciabili e di sviluppo montano, sono concesse ai sensi del Regolamento (UE) n. 651/2014 del 17 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno, in quanto le tipologie di spesa ammissibili a contributo rientrano nei costi ammissibili inerenti gli aiuti al funzionamento delle infrastrutture sportive disciplinate dall'articolo 55, avuto riguardo, altresì, alle modalità di utilizzo e fruizione dell'infrastruttura, alle modalità di affidamento ed all'importo massimo dell'aiuto;

- è necessario comunicare alla Commissione europea la sintesi delle informazioni al fine della registrazione dell'aiuto da parte della Commissione Europea, condizionando l'attuazione della relativa misura alla conclusione della suddetta procedura di registrazione.

Vista la D.G.R. n. 4-8114 del 31 gennaio 2024 "Approvazione del Piano integrato di attività e organizzazione (PIAO) della Giunta regionale del Piemonte per gli anni 2024-2026 e della tabella di assegnazione dei pesi degli obiettivi dei Direttori del ruolo della Giunta regionale per l'anno 2024" e dato atto che nel PIAO è confluito il Piano Triennale di prevenzione della Corruzione e della Trasparenza.

Attestato che, ai sensi della DGR n. 8-8111 del 25 gennaio 2024 ed in esito all'istruttoria sopra richiamata, il presente provvedimento non comporta effetti contabili diretti né effetti prospettici sulla gestione finanziaria, economica e patrimoniale della Regione Piemonte, in quanto approva meri criteri.

Attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della DGR n. 8 - 8111 del 25 gennaio 2024.

La Giunta Regionale, con voti unanimi espressi nelle forme di legge,

DELIBERA

- di approvare, alla luce delle novità introdotte dalla legge regionale n. 17/2024 ed ai sensi della legge regionale n. 2/2009:

1. l'Allegato 1, parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, raffigurante in modo

dettagliato e puntuale le specifiche modifiche testuali da apportare sui finora vigenti Allegati A e B;

2. gli Allegati A e B, parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, che in sostituzione dei criteri approvati dalle deliberazioni della Giunta regionale n. 7-44 del 5 luglio 2019, n. 25-1681 del 17 luglio 2020, n. 26-2327 del 20 novembre 2020, n. 33-3873 del 1° ottobre 2021 e n. 16-5936 del 11 novembre 2022, riportano, in un testo unico ed aggiornato, i criteri per l'erogazione dei contributi a favore delle Microstazioni e delle Grandi Stazioni a partire dalla stagione sciistica 2023/2024, a sostegno dell'innevamento programmato, della sicurezza delle piste, delle spese di gestione e degli investimenti sugli impianti;

- che il presente provvedimento non comporta effetti contabili diretti né effetti prospettici sulla gestione finanziaria, economica e patrimoniale della Regione Piemonte, come attestato in premessa.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. n. 22 del 12.10.2010 "*Istituzione del Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Piemonte*", nonché ai sensi dell'art. 26, comma 1 del D.Lgs. n. 33/2013 nel sito istituzionale dell'Ente, nella sezione "*Amministrazione trasparente*".

Sono parte integrante del presente provvedimento gli allegati riportati a seguire ¹, archiviati come file separati dal testo del provvedimento sopra riportato:

1. DGR-453-2024-All_1-Allegato_1.pdf



2. DGR-453-2024-All_2-Allegato_A_Micro_Stazioni.pdf



DGR-453-2024-All_3-Allegato_B_Grandi_Stazioni.pdf

3.



(omissis) Allegato

1 L'impronta degli allegati rappresentata nel timbro digitale QRCode in elenco è quella dei file pre-esistenti alla firma digitale con cui è stato adottato il provvedimento

Legge regionale n. 2/2009. Legge regionale n. 17/2024 Modifiche dell'allegato A "Microstazioni – Categoria A" e dell'allegato B "Grandi Stazioni – Categoria A", di cui alla DGR n. 7-44 del 5 luglio 2019, come da ultimo modificata con DGR n. 16-5936 del 11 novembre 2022.

Riferimenti normativi

La legge regionale n. 2/2009 "*Norme in materia di sicurezza nella pratica degli sport montani invernali ed estivi e disciplina dell'attività di volo in zone di montagna*" definisce gli strumenti di pianificazione e programmazione pubblica, individua le tipologie di intervento realizzabili dagli enti locali, dalle imprese o dalle Associazioni *no profit* attraverso i contributi previsti dalla legge medesima.

L'articolo 40 della citata legge regionale, al fine di realizzare gli obiettivi e gli interventi previsti dalla medesima legge, dispone che la Regione adotta misure di sostegno finanziario in relazione alle seguenti categoria di iniziative agevolabili:

- a) interventi relativi alla tutela della salute, alla garanzia e al mantenimento delle condizioni di sicurezza sulle aree sciabili e di sviluppo montano (categoria A);
- b) investimenti relativi alla riqualificazione, alla sostenibilità paesaggistica, ambientale ed energetica, al potenziamento e alla valorizzazione del patrimonio impiantistico delle aree sciabili e di sviluppo montano e dell'offerta turistica (categoria B);
- c) spese di funzionamento riconducibili alla gestione ordinaria e straordinaria delle microstazioni di cui all'articolo 38 (categoria C).

Con la deliberazione n. 7-44 del 5 luglio 2019, la Giunta regionale:

- ha approvato i criteri generali per l'erogazione dei contributi a favore delle Microstazioni (Allegato A) e delle Grandi Stazioni (Allegato B), stabilendo, in particolare, che i criteri definiti all'Allegato A e all'Allegato B vengano utilizzati per la concessione dei contributi a sostegno dell'innnevamento programmato, della sicurezza delle piste, delle spese di gestione e degli investimenti sugli impianti, a partire dalla stagione sciistica 2016/2017;
- ha dato atto che le agevolazioni previste dal medesimo provvedimento per le spese di categoria A non sono da considerare aiuti di Stato in quanto, ai sensi dell'articolo 36 della legge regionale n. 2/2009, sono rese allo scopo di garantire la sicurezza sulle aree sciabili e salvaguardare la salute degli utenti, anche attraverso un adeguato livello di innnevamento delle piste e, pertanto, sono da considerarsi quali servizi pubblici di interesse generale compatibili con le regole UE in materia di aiuti di Stato;
- ha dato atto che, ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 1, del TFUE, i contributi concessi a sostegno delle spese di categoria C non sono considerati aiuti di Stato, come già indicato con la precedente analoga D.G.R. n. 21-6687 del 29 marzo 2018, in quanto concessi unicamente a microstazioni sciistiche di interesse locale.

Gli allegati alla DGR n. 7-44 del 5 luglio 2019 sono stati oggetto di modifiche con le DGR n. 25-1681 del 17 luglio 2020, DGR n. 26-2327 del 20 novembre 2020, DGR n. 33 - 3873 del 1° ottobre 2021 e, in ultimo, con DGR n. 16-5936 del 11 novembre 2022.

La legge regionale n. 17/2024, che detta la nuova disciplina degli impianti funiviari in servizio pubblico per il trasporto di persone, ha introdotto, tra l'altro, modifiche alla legge regionale n. 2/2009.

Modifiche introdotte dalla legge regionale n. 17/2024

Di seguito si riportano le modifiche che la legge regionale n. 17/2024 ha introdotto nell'articolo della legge n. 2/2009, riguardanti, in particolare, i criteri per l'erogazione dei contributi:

- l'articolo 40, comma 1, lettera c), che recita "le spese di funzionamento riconducibili alla gestione ordinaria e straordinaria delle microstazioni di cui all'articolo 38", è stato integrato con "incluse le microstazioni che svolgono unicamente attività ludico ricreative non riconducibili agli sport invernali";
- all'articolo 42, comma 2, lettera a), che prevede "la produzione di neve programmata in tutto il suo processo di lavorazione", è stato aggiunto "anche con strumenti di snow factoring o tecniche di snow farming";
- all'articolo 42, comma 2bis, dal precedente testo "i soggetti di cui all'articolo 45, che siano proprietari o gestiscano piste da sci sulle quali insistono impianti di innevamento già di proprietà regionale trasferiti agli enti locali, non possono accedere alle agevolazioni previste dal comma 2 per le medesime piste" è stato espunto "per le medesime piste";
- la lettera b), dell'articolo 46, comma 1, è stata così riformulata "per gli interventi relativi alle attività di produzione di neve programmata di cui all'articolo 42, comma 2, lettera a), agevolazioni concesse nella misura non superiore al 80 per cento delle spese complessive sostenute in un arco temporale di dodici mesi. Tali spese sono calcolate con specifici criteri tecnici tenuto conto dei costi energetici, di approvvigionamento idrico, di manutenzione, del personale specifico addetto alla produzione di neve e di ogni altro costo riconducibile alla produzione stessa"; segnalando che le parole "al 60 per cento" sono state sostituite da "all'80 per cento" e le parole "in un arco temporale non superiore a centoventi giorni" sono state sostituite da "in un arco temporale di dodici mesi";

il comma 2 dell'articolo 49 è stato così sostituito "in considerazione della particolare importanza ai fini della sicurezza, per le domande di classificazione delle piste il cui procedimento amministrativo non sia stato ancora concluso da parte del competente ufficio regionale, è facoltà dei soggetti richiedenti presentare una Scia di classificazione delle piste ai sensi dell'articolo 7 e, in tale caso, la domanda di classificazione pendente si intende automaticamente archiviata e sostituita dalla SCIA".

Modifiche agli Allegati A e B della DGR n. 7-44 del 5 luglio 2019, come da ultimo modificata dalla DGR n. 16-5936 del 11 novembre 2022

In adeguamento alle innovazioni introdotte dalla legge regionale n. 17/2024, come sintetizzato nel precedente paragrafo, di seguito si riportano le seguenti modifiche alla DGR n. 7-44 del 5 luglio 2019, come da ultimo modificata dalla DGR n. 16-5936 del 11 novembre 2022:

- a pagina 17 dell'Allegato A, dopo il secondo paragrafo si inserisce "Ai sensi dell'articolo 40, comma 1, lettera c), della legge regionale 2/2009, sono incluse nella presente agevolazione le microstazioni che svolgono unicamente attività ludico ricreative non riconducibili agli sport invernali";
- a pagina 7 e 10 dell'Allegato A e a pagina 8 dell'Allegato B, dopo il punto in elenco "noleggio di generatori di neve..." si inserisce "Costi di produzione di neve programmata in tutto il suo processo di lavorazione, anche con strumenti di snow factoring o tecniche di snow farming";
- alle pagine 7, 8, 11, 12 e 13 dell'Allegato A la dicitura "60%" è sostituita con "80%";
- a pagina 8 dell'Allegato A il valore "46.917,69" è sostituito con "62.557,05";
- alle pagine 8 e 9 dell'Allegato B la dicitura "60%" è sostituita con "80%";
- alle pagine 7 e 10 dell'Allegato A le parole "in un arco temporale non superiore a centoventi giorni" sono sostituite con "in un arco temporale di dodici mesi";

- a pagina 2 dell'Allegato A e dell'Allegato B il secondo paragrafo è sostituito dal seguente: "Ai sensi dell'articolo 7, comma 5, la presentazione della SCIA di classificazione costituisce condizione per l'accesso ai finanziamenti, anche se il comune di riferimento non ha provveduto all'individuazione dell'area sciabile e di sviluppo montano".

- ai sensi della nuova formulazione del comma 2 bis dell'articolo 42, i soggetti di cui all'articolo 45 della medesima legge, che siano proprietari o gestiscano piste da sci sulle quali insistono impianti di innevamento già di proprietà regionale trasferiti agli enti locali, non possono accedere alle agevolazioni previste dal comma 2, vale a dire i contributi di Categoria A destinati alla produzione di neve programmata e alla sua movimentazione e stesura.

Allegato A



Assessorato allo Sport

**Direzione Coordinamento Politiche e Fondi Europei
Turismo e Sport**

Settore Sport e Tempo Libero

LEGGE REGIONALE n. 2 del 26.01.2009 e s.m.i.

*“Norme in materia di sicurezza nella pratica degli sport montani
invernali ed estivi e disciplina dell’attività di volo in zone di montagna”*

***CRITERI PER L’EROGAZIONE
DEI CONTRIBUTI A FAVORE DELLE
MICROSTAZIONI***

Soggetti Beneficiari

Nel rispetto di quanto disposto dal Titolo II, Capo III, della L.R. n. 2/09 s.m.i. “*Norme in materia di sicurezza nella pratica degli sport montani invernali ed estivi e disciplina dell’attività di volo in zone di montagna*”, i contributi previsti sono destinati, ai sensi dell’art. 45 della legge, agli Enti Pubblici, alle Imprese ed agli Enti senza scopo di lucro che siano proprietari o gestori di impianti a fune e piste da sci nell’ambito delle stazioni di interesse locale definibili come MICROSTAZIONI, secondo quanto disposto dall’art. 38.

Ai sensi dell’articolo 7, comma 5, la presentazione della SCIA di classificazione costituisce condizione per l’accesso ai finanziamenti, anche se il comune di riferimento non ha provveduto all’individuazione dell’area sciabile e di sviluppo montano.

Ai sensi dell’articolo 42, comma 2 bis, i soggetti di cui all’articolo 45 della medesima legge, che siano proprietari o gestiscano piste da sci sulle quali insistono impianti di innevamento già di proprietà regionale trasferiti agli enti locali, non possono accedere alle agevolazioni previste dal comma 2, vale a dire i contributi di Categoria A destinati alla produzione di neve programmata e alla sua movimentazione e stesura.

Tipologie di interventi finanziabili

Il presente documento, nel rispetto delle disposizioni contenute nel Titolo II della L.R. n. 2 del 26.01.2009 e s.m.i., sostiene:

1. Interventi relativi alla tutela della salute, alla garanzia ed al mantenimento delle condizioni di sicurezza sulle aree sciabili e di sviluppo montano (v. Parte Prima), ai sensi dell’art. 42 della L.R. n. 2/2009 s.m.i;
2. Investimenti relativi alla riqualificazione, alla sostenibilità paesaggistica, ambientale ed energetica, al potenziamento ed alla valorizzazione del patrimonio impiantistico delle aree sciabili e di sviluppo montano e dell’offerta turistica (v. Parte Terza), ai sensi dell’art. 43 della L.R. n. 2/2009 s.m.i;
3. Misure a sostegno delle spese di funzionamento riconducibili alla gestione ordinaria e straordinaria (v. Parte Seconda), ai sensi dell’art. 44 della L.R. n. 2/2009 s.m.i.

Fondi per la gestione delle agevolazioni

Ai sensi dell’art. 42, comma 4, dell’art. 43, comma 3 e dell’art. 44, comma 2 della L.R. n. 2/2009 s.m.i., sono istituiti tre distinti Fondi per la gestione delle agevolazioni concesse nel rispetto della normativa nazionale e comunitaria, così denominati:

1. “*Fondo per la sicurezza delle aree sciabili e di sviluppo montano*” per il sostegno delle spese di categoria A come individuate all’art. 42;
2. “*Fondo di investimenti per impianti di risalita, aree sciabili e di sviluppo montano e offerta turistica*” per il sostegno delle spese di categoria B come individuate all’art. 43;

3. “Fondo per le spese di gestione degli impianti di risalita e delle aree sciabili e di sviluppo montano” per il sostegno delle spese di categoria C come individuate all’art. 44.

Suddivisione delle risorse economiche

Con il presente documento viene stabilito, in continuità con quanto già avvenuto nelle precedenti annualità di programmazione, che l’importo complessivo di risorse disponibili venga così suddiviso:

- Il 90% dell’importo complessivo disponibile per il sostegno delle spese di categoria A di cui al “Fondo per la sicurezza delle aree sciabili e di sviluppo montano”;
- Il restante 10% dell’importo complessivo disponibile per il sostegno delle spese di categoria C di cui al “Fondo per le spese di gestione degli impianti di risalita ed aree sciabili e di sviluppo montano”.

A) Le risorse destinate al “Fondo per la sicurezza delle aree sciabili e di sviluppo montano” (90% dell’importo complessivo), di cui all’ art. 42, comma 4, sono suddivise nel modo seguente:

a. Il 98% delle risorse esistenti viene destinato al sostegno delle spese sostenute dalle stazioni sciistiche (Microstazioni *ex* art. 38 e Grandi Stazioni) per la sicurezza e l’ innevamento programmato delle piste riguardanti lo sci da discesa.

La suddivisione dell’importo tra Grandi Stazioni e Microstazioni è la seguente:

- Il 60% è destinato al sostegno delle spese sostenute dalle Grandi Stazioni così come disciplinato dal documento denominato “Grandi Stazioni: criteri per la concessione dei contributi” di cui all’ Allegato B;
- Il 40% è destinato, invece, al sostegno del presente documento denominato “Microstazioni: criteri per la concessione dei contributi” Allegato A.

Le eventuali risorse rese disponibili in riferimento alla tipologia “Grandi Stazioni” o alla tipologia “Microstazioni” saranno redistribuite a favore dell’altra nel rispetto dei parametri previsti dalla L.R. 2/2009.

b. Il restante 2% delle risorse viene destinato al sostegno delle spese sostenute esclusivamente dalle Microstazioni per la sicurezza e l’ innevamento programmato delle piste riguardanti lo sci di fondo.

B) Le risorse destinate al *Fondo per le spese di gestione degli impianti di risalita ed aree sciabili e di sviluppo montano*” (10% dell’importo complessivo), di cui all’ art. 44, comma 2 ed alla Parte Seconda del presente allegato A, sono destinate

interamente al sostegno delle spese di gestione ordinaria e straordinaria delle Microstazioni.

Gli importi destinati ai citati “*Fondi*” possono essere oggetto di compensazioni tra loro.

Il terzo ed ultimo Fondo denominato “*Fondo di investimenti per impianti di risalita, aree sciabili e di sviluppo montano e offerta turistica*”, di cui all’art. 43, comma 3 ed alla Parte Terza del presente Allegato A è destinato, invece, al sostegno degli interventi per la realizzazione o il miglioramento del patrimonio impiantistico delle stazioni.

Piano finanziario

Il presente documento ha carattere programmatico. Le risorse necessarie per il finanziamento sono definite sulla base delle disponibilità di Bilancio.

Parte Prima

Interventi relativi alla tutela della salute, alla garanzia e al mantenimento delle condizioni di sicurezza sulle aree sciabili e di sviluppo montano

CATEGORIA A

Interventi relativi alla tutela della salute, alla garanzia ed al mantenimento delle condizioni di sicurezza sulle aree sciabili e di sviluppo montano

SCI DA DISCESA

La Regione Piemonte, al fine di garantire la messa in sicurezza delle aree sciabili nonché la salvaguardia del patrimonio impiantistico regionale, destina il **25%** dell'importo del "*Fondo per la sicurezza delle aree sciabili e di sviluppo montano*" riguardante lo sci da discesa delle Microstazioni, per l'assegnazione di un contributo massimo pari all'80% (v. art. 46, comma 1, lett. a) calcolato sull'ammontare delle spese sostenute, nel corso della stagione sciistica di riferimento, per le finalità disciplinate all'art. 42, comma 1 e comma 2, lettera b) e c) e di seguito riportate:

- acquisto materiale di consumo per il distacco di valanghe,
- noleggio di attrezzature per il distacco di valanghe;
- manodopera e servizi per il distacco artificiale di valanghe, comprese le spese del personale utilizzato per il distacco delle valanghe;
- acquisto e posa di reti fisse, materassi e barriere, paline segnaletiche, filacce cartelli e striscioni;
- acquisto e posa di sistemi informativi elettronici e luminosi;
- interventi di manutenzione delle attrezzature di cui al punto precedente;
- interventi di manutenzione delle piste volti alla eliminazione degli ostacoli rimovibili;
- posa della segnaletica;
- posa delle protezioni;
- servizio di vigilanza e di primo soccorso, comprese le spese del personale utilizzato sia dipendente sia nel caso di servizi affidati a terzi;
- materiali ed attrezzature afferenti l'attività di soccorso;
- interventi di manutenzione e ripristino finalizzati all'equilibrio idrogeologico, ambientale e paesaggistico;
- sistemi di informazione e sensibilizzazione degli utenti;
- attività di formazione del personale addetto alla sicurezza;
- spietramenti;
- costi di personale.

Le spese elencate dovranno essere opportunamente rendicontate con idonea documentazione giustificativa. Per “*costi del personale*” si intendono quelli relativi all’attività/prestazione svolta e - nel caso dei lavoratori dipendenti - documentata da cedolini paga e da specifica attestazione per singolo dipendente e per il periodo di riferimento redatta dal Consulente del Lavoro in ordine ai costi sostenuti (retribuzione diretta e indiretta, oneri contributivi e TFR previsti dal CCNL).

Non è ammessa la rendicontazione di spese non strettamente funzionali all’attività di sicurezza, come ad esempio la somministrazione/consumo di pasti, trasferte, visite mediche, pernottamento e rimborsi di qualsiasi natura, abbigliamento non utilizzato per il soccorso, manifestazioni e premi.

Le modalità e la documentazione necessaria per la rendicontazione delle spese verrà stabilita con provvedimento dirigenziale ma dovrà obbligatoriamente comprendere, per il personale dipendente, una tabella con l’indicazione dei nominativi dei dipendenti per il periodo di riferimento sottoscritta dal Consulente del Lavoro e dal Legale Rappresentante.

Ai sensi dell’art. 42, comma 2, lett. a), il presente documento destina, invece, il restante 75% dell’importo complessivo del “*Fondo per la sicurezza delle aree sciabili e di sviluppo montano*” riguardante lo sci da discesa delle Microstazioni, al riconoscimento di un contributo massimo pari al 80% (v. art. 46, comma 1, lett. b), calcolato sull’ammontare delle spese sostenute, documentate e rendicontate, nella stagione sciistica di riferimento ed in un arco temporale di dodici mesi e non inferiore a 25 giorni, riconducibili alla produzione di neve programmata così come di seguito indicate:

- leasing relativi all’impianto di innevamento, ai mezzi battipista, motoslitte e tutti gli ulteriori mezzi e macchinari impiegati nella produzione e lavorazione della neve;
- noleggio di generatori di neve e qualsiasi altro mezzo e attrezzatura necessario per la produzione/lavorazione della neve (compresi i mezzi, ad esempio motoslitte, necessari agli spostamenti e alla logistica);
- costi di produzione di neve programmata in tutto il suo processo di lavorazione, anche con strumenti di snow factoring o tecniche di snow farming;
- canoni di locazione dell’impianto di innevamento;
- energia elettrica;
- costi di approvvigionamento idrico;
- carburante utilizzato dai mezzi battipista;
- costi relativi alla fornitura del materiale utilizzato per la manutenzione dell’impianto di innevamento, per la manutenzione/riparazione dei mezzi impegnati nella lavorazione della neve;
- costi relativi alla telefonia, radiofonia (apparecchi e canoni di concessione), connessioni internet, supporti informatici, software per gestione in remoto, gestione statistiche;
- costi per affidamento servizio esterno per verifiche e start up stagionali;
- costi di ammortamento degli impianti di innevamento e dei mezzi come, ad esempio, battipista e motoslitte;
- costi di personale.

Ai sensi dell'art. 6, le piste di discesa e fondo sono classificate con provvedimento della Regione in base alla loro rispondenza ai requisiti fissati dalla L.R. n. 2/2009 s.m.i. tenuto conto del parere tecnico espresso dalla "Commissione tecnico-consultiva per la classificazione delle piste" istituita ai sensi dell'art. 11. Pertanto, qualora la pista oggetto di contributo non sia stata ancora classificata al momento dell'approvazione del presente documento, i dati tecnici e la difficoltà della pista dovranno essere certificati tramite specifica perizia redatta da un tecnico libero professionista al momento della presentazione della domanda di contributo. Tale perizia dovrà, inoltre, definire l'importo massimo di spesa teorica ammissibile a contributo per l'innnevamento artificiale calcolata come di seguito specificato.

La perizia di cui sopra, dovrà indicare esclusivamente la metodologia di calcolo dell'importo di spesa teorica sostenuta per la produzione di neve programmata, nel caso in cui le piste di innnevamento già oggetto di perizia nei bandi precedenti non siano state modificate.

Tale importo è calcolato, considerando solo le piste innevate e aperte al pubblico nella stagione sciistica di riferimento, come segue:

- la lunghezza espressa in m di ciascuna pista innevata, è moltiplicata per una larghezza della pista quantificata in misura fissa in m. 40; la superficie derivante è moltiplicata per un'altezza media del manto nevoso prodotto pari a 30 cm, 40 cm, 60 cm rispettivamente per la pista "blu", "rossa" e "nera", in funzione della pendenza media e massima¹ della pista stessa;
- ai volumi di neve teorica così prodotta sarà assegnato un costo forfetario pari ad € 2,30 al mc (al netto dell'IVA).

Il risultato così ottenuto sarà parametrato ai giorni di effettiva apertura dell'impianto in rapporto di 1/90. Ad esempio, al limite minimo di apertura fissato in 25 giorni corrisponderà un contributo pari al rapporto 25/90 addizionato di 1/90 per ogni ulteriore giorno di apertura (a 26 gg, quindi, corrisponderà un contributo pari al rapporto 26/90 e così via fino ad arrivare al 100% dell'importo corrispondente ad una apertura di almeno 90 giorni nella stagione sciistica di riferimento).

In attuazione all'art. 46, comma 1, lett. b), il sostegno regionale si attesta al riconoscimento di un contributo massimo pari al 80% della spesa teorica calcolata. Nel caso in cui la spesa realmente sostenuta dal richiedente sia inferiore all'importo di spesa teorica, il contributo erogabile sarà calcolato sull'importo di spesa minore.

In sintesi:

$$\text{lungh.}(m) \times h \text{ neve} \times \text{largh.} \times \text{€ } 2,30 = VL$$

- **lungh** = lunghezza sviluppata della pista espressa in metri lineari
- **h neve** = altezza manto nevoso espresso in metri: **0,60** se pista classificata nera, **0,40** se pista classificata rossa, **0,30** se pista classificata blu
- **largh=40** = larghezza convenzionale della pista espressa in metri lineari

- **2,30 €** = costo convenzionale forfettario per la produzione di neve al metro cubo
- **VL** = valore lordo della neve prodotta
- **%** = il valore lordo della neve prodotta viene riconosciuto al 100% se c'è stata un'apertura delle piste innevate di almeno 90 giorni. in caso di un numero inferiore di giornate di apertura il valore scende proporzionalmente. es.: 85 giorni di apertura il valore viene ridotto al 94.44% e così a scendere.
- **% di VL** = importo su cui chiedere l'80% di contributo

Esempio per una pista nera lunga 1500 metri aperta 85 giorni:

$1500 \times 0,60 \times 40 \times € 2.30 = 82.800,00$ euro

94,44% di € 82.800,00 = € 78.196,32

80% di € 78.196,32 = € 62.557,05 contributo richiesto

I soggetti beneficiari dovranno presentare la rendicontazione dei costi sostenuti a firma del Legale Rappresentante. Non è ammessa la rendicontazione di spese non strettamente funzionali all'attività di innevamento programmato, come ad esempio la somministrazione/consumo di pasti, trasferte, visite mediche, pernottamento e rimborsi di qualsiasi natura, abbigliamento non utilizzato per il soccorso, manifestazioni e premi.

Interventi relativi alla tutela della salute, alla garanzia ed al mantenimento delle condizioni di sicurezza sulle aree sciabili e di sviluppo montano

SCI DI FONDO

La Regione Piemonte, al fine di garantire la messa in sicurezza delle aree sciabili nonché la salvaguardia del patrimonio impiantistico regionale, destina il **25%** dell'importo del "*Fondo per la sicurezza delle aree sciabili e di sviluppo montano*" riguardante lo sci di fondo delle Microstazioni, per l'assegnazione di un contributo massimo pari all'80% (v. art. 46, comma 1 lett. a) calcolato sull'ammontare delle spese sostenute nella stagione sciistica di riferimento per le finalità disciplinate all'art. 42, comma 1 e comma 2, lettera b) e c) e di seguito riportate:

- acquisto materiale di consumo per il distacco di valanghe,
- noleggio di attrezzature per il distacco di valanghe;
- manodopera e servizi per il distacco artificiale di valanghe, comprese le spese del personale utilizzato per il distacco delle valanghe;
- acquisto e posa di reti fisse, materassi e barriere, paline segnaletiche, filacce cartelli e striscioni;
- acquisto e posa di sistemi informativi elettronici e luminosi;
- interventi di manutenzione delle attrezzature di cui al punto precedente;
- interventi di manutenzione delle piste volti alla eliminazione degli ostacoli rimovibili;
- posa della segnaletica;

- posa delle protezioni;
- servizio di vigilanza e di primo soccorso, comprese le spese del personale utilizzato sia dipendente sia nel caso di servizi affidati a terzi;
- materiali ed attrezzature afferenti l'attività di soccorso;
- interventi di manutenzione e ripristino finalizzati all'equilibrio idrogeologico, ambientale e paesaggistico;
- sistemi di informazione e sensibilizzazione degli utenti;
- attività di formazione del personale addetto alla sicurezza;
- spietramenti;
- costi di personale.

Le spese elencate dovranno essere opportunamente rendicontate con idonea documentazione giustificativa. Per “*costi del personale*” si intendono quelli relativi all'attività/prestazione svolta e - nel caso dei lavoratori dipendenti - documentata da cedolini paga e da specifica attestazione per singolo dipendente e per il periodo di riferimento redatta dal Consulente del Lavoro in ordine ai costi sostenuti (retribuzione diretta e indiretta, oneri contributivi e TFR previsti dal CCNL).

Non è ammessa la rendicontazione di spese non strettamente funzionali all'attività di sicurezza, come ad esempio la somministrazione/consumo di pasti, trasferte, visite mediche, pernottamento e rimborsi di qualsiasi natura, abbigliamento non utilizzato per il soccorso, manifestazioni e premi.

Le modalità e la documentazione per la rendicontazione verrà stabilita con provvedimento dirigenziale ma dovrà obbligatoriamente comprendere, per il personale dipendente, una tabella con l'indicazione dei nominativi dei dipendenti per il periodo di riferimento sottoscritta dal Consulente del Lavoro e dal Legale Rappresentante.

Ai sensi dell'art. 42, comma 2, lett. a), il presente documento destina, invece, il restante 75% dell'importo del “*Fondo per la sicurezza delle aree sciabili e di sviluppo montano*” riguardante lo sci di fondo, per l'assegnazione di un contributo massimo pari al 80% (v. art. 46, comma 1, lett. b) calcolato sull'ammontare delle spese dichiarate in un arco temporale di dodici mesi e non inferiore a 25 giorni riconducibili alla battitura delle piste e/o alla produzione di neve programmata, come di seguito indicate:

- leasing relativi all'impianto di innevamento, ai mezzi battipista, motoslitte e tutti gli ulteriori mezzi e macchinari impiegati nella produzione e lavorazione della neve;
- noleggio di generatori di neve e qualsiasi altro mezzo e attrezzatura necessario per la produzione/lavorazione della neve (compresi i mezzi, ad esempio motoslitte, necessari agli spostamenti e alla logistica);
- costi di produzione di neve programmata in tutto il suo processo di lavorazione, anche con strumenti di snow factoring o tecniche di snow farming;
- canoni di locazione dell'impianto di innevamento;
- energia elettrica;
- costi di approvvigionamento idrico;
- carburante utilizzato dai mezzi battipista;

- costi relativi alla fornitura del materiale utilizzato per la manutenzione dell'impianto di innevamento, per la manutenzione/riparazione dei mezzi impegnati nella lavorazione della neve;
- costi relativi alla telefonia, radiofonia (apparecchi e canoni di concessione), connessioni internet, supporti informatici, software per gestione in remoto, gestione statistiche;
- costi per affidamento servizio esterno per verifiche e start up stagionali;
- costi di ammortamento degli impianti di innevamento e dei mezzi come, ad esempio, battipista e motoslitte;
- costi di personale.

Ai sensi dell'art. 6, le piste di discesa e fondo sono classificate con provvedimento della Giunta Regionale in base alla loro rispondenza ai requisiti fissati dalla L.R. n. 2/2009 s.m.i. tenuto conto del parere tecnico espresso dalla “*Commissione tecnico-consultiva per la classificazione delle piste*” istituita ai sensi dell'art. 11. Pertanto, qualora la pista oggetto di contributo non sia stata ancora classificata, al momento dell'approvazione del presente documento, i dati tecnici e la difficoltà della pista dovranno essere certificati tramite specifica perizia redatta da un tecnico libero professionista al momento della presentazione della domanda di contributo. Tale perizia dovrà, inoltre, definire l'importo massimo di spesa teorica ammissibile a contributo per l'innnevamento artificiale calcolata come di seguito specificato.

La perizia di cui sopra, dovrà indicare esclusivamente la metodologia di calcolo dell'importo di spesa teorica sostenuta per la produzione di neve programmata, nel caso in cui le piste di innevamento già oggetto di perizia nei bandi precedenti non siano state modificate.

Tale importo è calcolato, considerando solo le piste innevate e aperte al pubblico nella stagione sciistica di riferimento, come segue:

- la lunghezza espressa in m di ciascuna pista innevata, è moltiplicata per una larghezza della pista quantificata in misura fissa in m. 6;
- la superficie derivante è moltiplicata per un'altezza media del manto nevoso prodotto pari a 20 cm;
- ai volumi di neve teorica così prodotta sarà assegnato un costo forfetario pari a € 1.1 al mc nel caso di neve solo battuta o pari a 2.30 al mc nel caso di neve prodotta e battuta.

Il risultato così ottenuto tenuto sarà parametrato ai giorni di effettiva apertura dell'impianto in rapporto di 1/90. Ad esempio, al limite minimo di apertura fissato in 25 giorni corrisponderà un contributo pari al rapporto 25/90 addizionato di 1/90 per ogni ulteriore giorno di apertura (a 26 gg, quindi, corrisponderà un contributo pari al rapporto 26/90 e così via fino ad arrivare al 100% dell'importo corrispondente ad una apertura di almeno 90 giorni nella stagione sciistica di riferimento).

In attuazione all'art. 46, comma 1, lett. b), il sostegno regionale si attesta al riconoscimento di un contributo massimo pari all'80% della spesa teorica calcolata. Nel caso in cui la spesa

realmente sostenuta dal richiedente sia inferiore all'importo di spesa teorica, il contributo erogabile sarà calcolato sull'importo di spesa minore.

In sintesi:

$lungh.(m) \times h \text{ neve} \times largh. \times \text{costo convenzionale} = VL$

- **lungh** = lunghezza sviluppata della pista espressa in metri lineari
- **h neve** = altezza manto nevoso espressa in metri: **0,20**
- **largh** = **6** = larghezza convenzionale della pista espressa in metri
- **costo convenzionale forfettario per la produzione di neve** = € 1.1 al mc nel caso di neve solo battuta o pari a € 2.30 al mc nel caso di neve prodotta e battuta.
- **VL** = valore lordo della neve prodotta
- **%** = il valore lordo della neve prodotta sarà parametrato ai giorni di effettiva apertura dell'impianto in rapporto di 1/90.
- **% di VL** = importo su cui chiedere l'80% di contributo

I soggetti beneficiari dovranno presentare la rendicontazione dei costi sostenuti a firma del Legale Rappresentante. Non è ammessa la rendicontazione di spese non strettamente funzionali all'attività di innevamento programmato, come ad esempio la somministrazione/consumo di pasti, trasferte, visite mediche, pernottamento e rimborsi di qualsiasi natura, abbigliamento non utilizzato per il soccorso, manifestazioni e premi.

Criteri generali di valutazione

Le candidature relative alle spese rientranti nella Categoria A saranno oggetto di verifica nei termini che seguono:

1. Domanda di contributo presentata entro i termini e regolarmente sottoscritta;
2. Soggetto beneficiario previsto dall'art. 45 della L.R. n. 2/09 smi;
3. Rispetto della condizione di accesso prevista all'art. 7, comma 5 della L.R. n. 2/09 smi;
4. Tipologia di spesa compatibile con quanto indicato e disciplinato ai sensi della L.R. n. 2/2009 e s.m.i.;
5. Completezza e regolarità della documentazione richiesta.

Saranno giudicate “*non ammissibili*” le candidature che a seguito della verifica risulteranno:

1. presentate da soggetti non aventi titolo a partecipare o privi dei requisiti necessari;
2. non complete dei documenti richiesti o prive dei dati essenziali;
3. il cui contenuto risulti incompatibile con le tipologie di intervento indicate ai sensi della L.R. n. 2/2009 e s.m.i..

In presenza di altre carenze di ordine formale di minor rilievo, diverse da quelle sopra elencate, gli uffici regionali competenti potranno richiedere di provvedere alla relativa integrazione affinché l’istanza possa essere valutata.¹

L’esito finale della valutazione, sia positivo sia negativo, sarà comunicato individualmente a tutti i soggetti che hanno presentato istanza.

Il contributo concesso per le spese relative alla categoria A, di cui al presente documento, non è cumulabile con ulteriori benefici ricevuti per le medesime piste (sia discesa sia fondo) nella medesima stagione sciistica.

Entità dei contributi

Per il sostegno delle spese sostenute dalle Microstazioni, sulla base delle risorse annualmente disponibili e nel rispetto delle norme vigenti nazionali e comunitarie in materia di concessione di contributi e di regolamentazione delle attività turistiche e sportive, saranno concessi contributi nelle seguenti modalità:

- il **25%** dell’importo complessivo del “*Fondo per la sicurezza delle aree sciabili e di sviluppo montano*” riguardante lo sci da discesa, per l’assegnazione di un contributo massimo pari all’80% (v. art 46, comma 1 lett. a) calcolato sull’ammontare delle spese sostenute nel corso della stagione sciistica di riferimento per le finalità disciplinate all’art. 42, comma 1 e comma 2, lettera b) e c);
- il restante **75%** dell’importo complessivo del “*Fondo per la sicurezza delle aree sciabili e di sviluppo montano*” riguardante lo sci da discesa, al riconoscimento di un contributo massimo pari al 80% (v. art. 46, comma 1, lett. b), calcolato sull’ammontare delle spese dichiarate in un arco temporale di dodici mesi e non inferiore a 25 giorni riconducibili alla produzione di neve programmata;
- il **25%** dell’importo del “*Fondo per la sicurezza delle aree sciabili e di sviluppo montano*” riguardante lo sci di fondo, per l’assegnazione di un contributo massimo pari all’80% (v. art. 46, comma 1, lett. a) calcolato sull’ammontare delle spese sostenute nella stagione sciistica di riferimento per le finalità disciplinate all’art. 42, comma 1 e comma 2, lettera b) e c);

¹ Gli uffici regionali si riservano, ai sensi della L. n. 241/1990 s.m.i., di richiedere chiarimenti e integrazioni affinché l’istanza possa essere valutata. Se in seguito alla richiesta di integrazioni, le stesse non vengano fornite nei tempi stabiliti, la domanda di contributo verrà giudicata non ammissibile.

- il restante 75% dell'importo del “*Fondo per la sicurezza delle aree sciabili e di sviluppo montano*” riguardante lo sci di fondo, per l'assegnazione di un contributo massimo pari al 80% (v. art. 46, comma 1, lett. b) calcolato sull'ammontare delle spese dichiarate in un arco temporale di dodici mesi e non inferiore a 25 giorni riconducibili alla produzione di neve programmata;

La spesa ammissibile è computata al netto dell'I.V.A., salvo i casi in cui la stessa non possa essere recuperata, rimborsata o compensata, in qualche modo, da parte del beneficiario. Tali casi devono essere obbligatoriamente segnalati dal richiedente al momento della domanda di contributo.

Qualora le disponibilità economiche regionali fossero insufficienti a soddisfare tutte le istanze ammesse a contributo nella misura massima prevista, il contributo verrà proporzionalmente ridotto.

Qualora si rendessero disponibili risorse su una o più tipologia tra quelle sopra elencate in fase di istruttoria, queste sono redistribuite in modo da favorire le tipologie risultate non sufficientemente capienti, prioritariamente in modo proporzionale, e a seguire, se ancora disponibili, a favore delle tipologie che presentino ancora disavanzi, nel rispetto dei parametri previsti dalla L.R. 2/2009.

Valutazione ex post

Ai fini del rispetto delle disposizioni contenute nell'art. 51 della L.R. n. 2/2009 s.m.i., ai soggetti beneficiari dei contributi potrà essere richiesta, dopo l'erogazione del contributo, documentazione contenente dati economici e fisici inerenti le spese finanziate e una relazione che analizzi i risultati conseguiti.

Presentazione delle candidature

La modalità di presentazione delle domande di contributo è esclusivamente per via telematica attraverso l'applicativo "FINanziamenti DOMande".

A tal fine, il richiedente dovrà dotarsi di certificato digitale di autenticazione o credenziali SPID, nonché di certificato di firma digitale. I dettagli e le modalità di accesso all'applicativo "FINanziamenti DOMande", disponibile sul portale Sistema Piemonte, verranno approvati con successivo atto amministrativo e comunicati tramite il sito istituzionale della Direzione Coordinamento Politiche Fondi Europei - Turismo e Sport.

Le domande di contributo devono essere trasmesse entro 30 giorni dalla pubblicazione sul B.U.R. della determinazione dirigenziale di apertura dei termini. Il procedimento di concessione dei contributi si conclude entro i 60 giorni successivi.

Il proponente non potrà presentare più di una richiesta di contributo per le spese di categoria A per le stesse piste e nella stessa stagione sciistica di competenza.

Le modalità di presentazione delle istanze di contributo illustrate nel presente documento, possono essere oggetto di modifica con provvedimento dirigenziale al fine di adeguarle alla normativa vigente.

Liquidazione dei contributi

I contributi concessi a sostegno delle spese di Categoria A ritenute idonee ed ammissibili, saranno liquidati ai beneficiari previa verifica della conformità, regolarità e completezza della documentazione inviata in sede di rendicontazione delle spese.

I beneficiari di contributi dovranno trasmettere, attraverso la piattaforma “Gestionale Finanziamenti”, copia di tutti i giustificativi di spesa corredati da quietanza di pagamento per il totale delle spese sostenute; il pagamento di detti documenti contabili deve essere stato effettuato unicamente mediante uno strumento bancario/postale e va documentato con estratto conto, integrato dalla contabile del bonifico effettuato qualora l’estratto conto non riporti con evidenza gli estremi del documento contabile a cui il pagamento è riferito. In relazione a detti documenti contabili non è ammesso il pagamento in contanti o con altre modalità non tracciabili; nel caso di spese dichiarate non ammissibili in corso di istruttoria, il contributo sarà proporzionalmente ridotto senza l’applicazione di alcuna tolleranza.

La Direzione regionale competente ha facoltà, inoltre, di controllare l’effettiva realizzazione delle attività dichiarate da parte dei soggetti beneficiari dei contributi anche effettuando sopralluoghi di verifica presso la sede dei beneficiari stessi o presso le stazioni sciistiche di riferimento.

Si provvederà alla revoca immediata del contributo concesso qualora risulti che le attività non siano state realizzate in conformità a quanto dichiarato nella domanda di contributo o quando vengano accertate gravi irregolarità nella contabilizzazione della spesa o nella documentazione esibita. Come già indicato, la revoca del contributo comporta la restituzione delle somme erogate opportunamente rivalutate.

Aiuti di Stato

Ai sensi dell’art. 36 della L.R. n. 2/09 s.m.i., i contributi concessi in attuazione della Parte Prima del presente documento sono resi allo scopo di garantire la sicurezza sulle aree sciabili e a salvaguardare la salute degli sciatori anche attraverso un adeguato livello di innevamento delle piste e, pertanto, sono da considerarsi quali servizi pubblici di interesse generale compatibili con le regole UE in materia di aiuti di Stato, alle condizioni precisate nei provvedimenti della Giunta Regionale che individuano gli stanziamenti per l’erogazione dei contributi relativi alle stagioni sciistiche.

Parte Seconda

Spese di funzionamento riconducibili alla gestione ordinaria e straordinaria

CATEGORIA C

Spese di funzionamento riconducibili alla gestione ordinaria e straordinaria

Ai sensi dell'art. 46, comma 3, la Regione Piemonte destina il 100% dell'importo del "Fondo per le spese di gestione degli impianti di risalita e aree sciabili e di sviluppo montano", per l'assegnazione di un contributo massimo pari al 50%, per un importo non superiore ad euro 50.000,00, a sostegno delle spese di gestione ordinaria e straordinaria sostenute dalle Microstazioni, nella stagione sciistica di riferimento e non funzionali agli interventi per la messa in sicurezza delle aree sciabili di cui alle iniziative appartenenti alla Categoria A (sicurezza e produzione neve programmata).

Le Microstazioni sono definite tali se rispettano i requisiti fissati al comma 1 dell'art. 38 della L.R. n. 2/09 s.m.i. .

Le spese indicate dalle Microstazioni dovranno essere opportunamente rendicontate con idonea documentazione giustificativa.

I soggetti beneficiari dovranno presentare la rendicontazione dei costi sostenuti a firma del Legale Rappresentante.

Ai sensi dell'art. 47, comma 2, ai fini del calcolo del contributo da assegnare, le spese sostenute saranno valutate, per le aree di cui all'art. 4, comma 2, lettere a), b), c), d), e), g), in relazione ai km di piste, al numero del personale dipendente ed assimilato in forza al soggetto gestore ed al fatturato complessivo secondo le modalità di seguito indicate.

L'importo ottenuto sarà la "*spesa ammissibile*".

i) Il 100% della spesa ammissibile (su cui sarà calcolato il massimo del 50% di contributo e comunque per un importo non superiore ad 50.000,00) sarà riconosciuta ai soggetti richiedenti che impieghino fino a 2 ULA , abbiano fino a 5.000 m di piste ed un fatturato annuo fino ad euro 120.000,00;

ii) L'80% della spesa ammissibile (su cui sarà calcolato il massimo del 50% di contributo e comunque per un importo non superiore ad euro 50.000,00) sarà riconosciuta ai soggetti richiedenti che impieghino fino a 5 ULA, abbiano fino a 15.000 m di piste ed un fatturato annuo fino ad euro 700.000,00;

iii) Il 40% della spesa ammissibile (su cui sarà calcolato il massimo del 50% di contributo e comunque per un importo non superiore ad euro 50.000,00) sarà riconosciuta, invece, ai soggetti che impieghino oltre 5 ULA, abbiano più di 15.000 m di piste ed un fatturato annuo pari o superiore ad euro 700.000,00.

Al richiedente sarà assegnata la percentuale di spesa ammissibile corrispondente al possesso di almeno due dei tre requisiti di cui ai punti i) ii) e iii).

Qualora non sia possibile individuare il possesso di almeno due dei tre requisiti previsti, ma il beneficiario risulti in possesso di uno dei requisiti per ciascuna delle tre fasce, viene inserito nella percentuale di spesa intermedia di cui alla lettera ii).

La spesa ammissibile è computata al netto dell'I.V.A., salvo i casi in cui la stessa non possa essere recuperata, rimborsata o compensata, in qualche modo, da parte del beneficiario. Tali casi devono essere obbligatoriamente segnalati dal richiedente al momento della domanda di contributo.

Non è ammessa la rendicontazione di spese non strettamente funzionali all'attività di gestione ordinaria e straordinaria della stazione, come ad esempio la somministrazione/consumo di pasti, trasferte, visite mediche, pernottamento e rimborsi di qualsiasi natura, abbigliamento non utilizzato per il soccorso, manifestazioni e premi.

Qualora le disponibilità economiche regionali fossero insufficienti a soddisfare tutte le istanze ammesse a contributo nella misura massima prevista, il contributo verrà proporzionalmente ridotto.

Aiuti di Stato

Ai sensi dell'art. 107, paragrafo 1, del TFUE, i contributi previsti dal presente documento per il sostegno delle spese di categoria C, non sono considerati aiuti, come stabilito con D.G.R. n. 21 - 6687 del 29.03.2018, in quanto concessi a stazioni sciistiche di interesse locale.

Criteri generali di valutazione

Le candidature relative alle spese di Categoria C saranno oggetto di verifica formale nei termini che seguono:

1. dossier di candidatura presentato entro i termini e regolarmente sottoscritto;
2. soggetto beneficiario previsto all'art. 45 della L.R. n. 2/09 smi;
3. rispetto della condizione di accesso prevista all'art. 7, comma 5 della L.R. n. 2/09 smi;
4. tipologia di spesa compatibile con quanto indicato e disciplinato ai sensi della L.R. n. 2/09 s.m.i.;
5. completezza e regolarità della documentazione richiesta e necessaria alla valutazione.

Saranno giudicate “*non ammissibili*” le domande che a seguito della verifica risulteranno:

1. presentate da soggetti non aventi titolo a partecipare o privi dei requisiti necessari;
2. non complete dei documenti richiesti o prive dei dati essenziali;
3. il cui contenuto risulti incompatibile con le tipologie di intervento indicate ai sensi della L.R. n. 2/09 s.m.i.;

In presenza di altre carenze di ordine formale di minor rilievo, diverse da quelle sopra elencate, gli uffici regionali competenti potranno richiedere di provvedere alla relativa integrazione affinché l’istanza possa essere valutata.²

Gli elenchi relativi alle iniziative finanziabili saranno approvate con provvedimento amministrativo nel rispetto dei termini fissati con D.G.R. n. 19 – 4872 del 10.04.2017 ed eventuali successive integrazioni e modifiche.

L’esito finale della valutazione, sia positivo sia negativo, sarà comunicato individualmente a tutti i soggetti che hanno presentato istanza.

Valutazione ex post

Ai fini del rispetto delle disposizioni contenute nell’art. 51 della L.R. n. 2/2009 s.m.i., ai soggetti beneficiari dei contributi potrà essere richiesta dopo l’erogazione del contributo, documentazione contenente dati economici e fisici inerenti le spese finanziate e una relazione che analizzi i risultati conseguiti.

Presentazione delle candidature

La modalità di presentazione delle domande di contributo è esclusivamente per via telematica attraverso l’applicativo "FINanziamenti DOMande".

A tal fine, il richiedente dovrà dotarsi di certificato digitale di autenticazione o credenziali SPID, nonché di certificato di firma digitale. I dettagli e le modalità di accesso all'applicativo "FINanziamenti DOMande", disponibile sul portale Sistema Piemonte, verranno approvati con successivo atto amministrativo e comunicati tramite il sito istituzionale della Direzione Coordinamento Politiche Fondi Europei – Turismo e Sport.

Le domande devono essere trasmesse, entro 30 giorni dalla pubblicazione sul B.U.R. della determinazione dirigenziale di apertura dei termini. Il procedimento di concessione dei contributi si conclude entro i 60 giorni successivi.

Il proponente non potrà presentare più di una richiesta di contributo per le spese di categoria C per le stesse piste e nella stessa stagione sciistica di competenza.

Le modalità di presentazione delle istanze di contributo illustrate nel presente documento, possono essere oggetto di modifica con provvedimento dirigenziale al fine di adeguarle alla normativa vigente.

² Gli uffici regionali, pertanto, si riservano, ai sensi della L. n. 241/1990 s.m.i. , di richiedere chiarimenti e integrazioni al soggetto candidato affinché l’istanza possa essere valutata.. Se in seguito alla richiesta di integrazioni, le stesse non vengano fornite nei tempi stabiliti, la domanda di contributo verrà giudicata non ammissibile.

Liquidazione dei contributi

I contributi concessi per il sostegno delle spese di Categoria C ritenute idonee ed ammissibili in relazione alle risorse disponibili, saranno liquidati ai beneficiari previa verifica della conformità, regolarità e completezza della documentazione inviata.

La Direzione regionale competente ha facoltà, inoltre, di controllare l'effettiva realizzazione delle attività dichiarate da parte dei soggetti beneficiari dei contributi anche effettuando sopralluoghi di verifica presso la sede dei beneficiari stessi.

Si provvederà alla revoca immediata del contributo concesso qualora risulti che le attività non siano realizzate in conformità di quanto descritto nella domanda di contributo o quando vengano accertate gravi irregolarità nella contabilizzazione della spesa o nella documentazione esibita.

Come già indicato, la revoca del contributo comporta la restituzione delle somme erogate opportunamente rivalutate.

Parte Terza

Investimenti relativi alla riqualificazione, alla sostenibilità paesaggistica, ambientale ed energetica, al potenziamento e alla valorizzazione del patrimonio impiantistico, delle aree sciabili e di sviluppo montano e dell'offerta turistica

CATEGORIA B

Investimenti relativi alla riqualificazione, alla sostenibilità paesaggistica, ambientale ed energetica, al potenziamento ed alla valorizzazione del patrimonio impiantistico, delle aree sciabili e di sviluppo montano e dell'offerta turistica

SCI DA DISCESA E SCI DA FONDO

La Regione Piemonte, al fine di salvaguardare, migliorare ed aumentare il patrimonio impiantistico regionale, destina l'**80%** del "*Fondo di investimenti per impianti di risalita, aree sciabili e di sviluppo montano ed offerta turistica*" al sostegno degli investimenti riguardanti lo sci da discesa ed il restante **20%** del "*Fondo*" per il sostegno degli interventi riguardanti lo sci nordico.

Ai sensi dell'art. 43, comma 1 della L.R. n. 2/2009 s.m.i., sono ammissibili a finanziamento i seguenti interventi:

- a) Sostituzione, nuova realizzazione, miglioramento qualitativo, paesaggistico, ambientale ed energetico o potenziamento degli impianti di risalita per la pratica degli sport invernali, delle pertinenze e delle opere accessorie;
- b) Sostituzione, nuova realizzazione, miglioramento qualitativo, ambientale ed energetico o potenziamento delle piste da sci e degli impianti di innevamento programmato, delle pertinenze e delle opere accessorie;
- c) Altri investimenti (purché non riconducibili alla gestione ordinaria) coerenti con le finalità della legge regionale che richiedano la predisposizione di un progetto e l'implementazione di piani di lavoro anche complessi.

Nel rispetto delle disposizioni previste all'art. 47, comma 4 della L.R. n. 2/2009 s.m.i., le istanze di contributo che si riferiscono alla Categoria B saranno valutate sulla base dei seguenti criteri:

- un quadro conoscitivo generale che consenta un inquadramento complessivo dell'opera e che tenga conto dei punti di forza e di debolezza del contesto di riferimento e delle condizioni di mercato della domanda e dell'offerta;

- una valutazione degli aspetti organizzativi e attuativi: tutte le opere – sebbene con diverso grado di complessità – necessitano di un’attività di gestione nella fase di regime, dalla sola attività di manutenzione dell’opera a quella di gestione di sistemi complessi. La relazione descrittiva deve dunque porre una particolare attenzione nell’individuare il sistema più efficiente di gestione dell’opera;
- una valutazione della convenienza economica e sociale che analizzi sinteticamente i vantaggi (benefici) e gli svantaggi (costi) per la collettività connessi alla realizzazione dell’opera;
- un’analisi dettagliata della sostenibilità dei costi e della copertura finanziaria: il bilancio domanda-offerta precedentemente esaminato, assume un’importanza decisiva per la giustificazione finanziaria ed economico-sociale (utilità) dell’investimento.

Oltre alla relazione descrittiva contenente gli elementi precedentemente elencati, le proposte progettuali dovranno essere corredate dagli elaborati di dettaglio tecnico e progettuale necessari alla realizzazione e all’eventuale finanziamento.

In linea generale i costi sono riconosciuti solo se effettivamente sostenuti direttamente dal soggetto beneficiario. Nei casi di “*project financing*” o “*appalti in concessione*”, ex D.Lgs. n. 50 del 18.04.2016 s.m.i., dovrà essere dimostrata la conformità dell’opera realizzata rispetto al progetto finanziato e del costo, regolarmente contabilizzato in conformità alla sopra citata normativa, sostenuto dal concessionario.

Ai fini dell’ammissibilità al finanziamento, il livello di elaborazione dei progetti predisposti dai soggetti pubblici è quello di progetto di fattibilità tecnica ed economica ai sensi della vigente normativa in materia di lavori pubblici. Nel caso degli altri soggetti beneficiari il livello di progettazione richiesto è assimilato, in termini di dettaglio progettuale, a quello di progetto di fattibilità tecnica ed economica previsto per i soggetti pubblici.

Per la realizzazione dei progetti ammessi a finanziamento, dovrà essere adottata la procedura pubblica nel rispetto degli obblighi di legge.

Ai fini dell’ammissibilità al contributo, i lavori relativi al progetto non devono essere iniziati prima della data di presentazione dell’istanza, salvo quanto diversamente stabilito dai singoli provvedimenti deliberativi emanati in base allo stanziamento sul Bilancio annuale delle risorse economiche necessarie.

Nel rispetto dei criteri di valutazione indicati, la Regione Piemonte, Direzione Coordinamento Politiche Fondi Europei – Turismo e Sport, Settore Sport e Tempo Libero, attribuirà a ciascuno di essi un punteggio al fine della formazione delle graduatorie di idoneità dei progetti.

I progetti presentati dovranno raggiungere il punteggio minimo pari a 5 affinché possano essere ammissibili a contributo.

Pertanto, i progetti che a seguito della valutazione effettuata mediante i criteri sopra indicati non raggiungano la soglia minima stabilita saranno giudicati non ammissibili e, quindi, non finanziati.

La graduatoria di idoneità finale è formulata sulla base del punteggio totale ottenuto dalla somma dei punteggi assegnati ad ogni singolo criterio sommato all'eventuale punteggio di priorità.

A parità di punteggio verrà considerato il numero di protocollo assegnato in relazione all'ordine cronologico di invio dell'istanza.

Priorità

Tra le tipologie di intervento precedentemente elencate, ai sensi dell'art. 43 della legge regionale, la Giunta regionale potrà stabilire, con proprie deliberazioni e sulla base delle disponibilità economiche stanziate, l'assegnazione di un punteggio aggiuntivo ad alcune tipologie di intervento che riterrà prioritarie.

Entità dei contributi

Per la realizzazione dei progetti ritenuti idonei, la Direzione regionale competente, sulla base delle risorse disponibili e nel rispetto delle disposizioni previste dall'art. 55, del Regolamento di esenzione (Reg. n. 651/2014) concederà:

- a) contributo in conto capitale, a favore delle stazioni di interesse locale, così come ribadito con D.G.R. n. 21 - 6687 del 29.03.2018, fino alla misura massima dell' 80% della spesa ritenuta ammissibile e comunque, entro il limite di contribuzione massimo di 2.000.000,00 per la realizzazione dei progetti proposti che comportino un investimento minimo ammissibile pari ad € 25.000,00;
- b) contributo in conto capitale, a favore delle stazioni non locali, così come ribadito con D.G.R. n. 21 - 6687 del 29.03.2018, fino alla misura massima dell' 80% della spesa ritenuta ammissibile e comunque entro il limite di contribuzione massimo pari ad € 2.000.000,00 per la realizzazione di progetti che comportino un investimento minimo ammissibile pari ad € 25.000,00.

La spesa ammissibile è computata al netto dell'I.V.A., salvo i casi in cui la stessa non possa essere recuperata, rimborsata o compensata, in qualche modo, da parte del beneficiario. Tali casi devono essere obbligatoriamente segnalati dal richiedente al momento della domanda di contributo.

Le spese tecniche sono ammesse a contributo nella misura massima del 10% dell'importo complessivo dell'investimento.

Il contributo che viene concesso ai soggetti beneficiari non è cumulabile con altri contributi eventualmente richiesti ed ottenuti sul medesimo intervento, pena la revoca del contributo stesso da parte della Regione Piemonte.

Valutazione ex post

Ai fini del rispetto delle disposizioni contenute nell'art. 51 della L.R. n. 2/2009 s.m.i., ai soggetti beneficiari dei contributi potrà essere richiesta dopo l'erogazione del contributo, documentazione contenente dati economici e fisici inerenti le spese e gli interventi finanziati e una relazione che analizzi i risultati conseguiti in rapporto agli obiettivi proposti nella fase iniziale.

I beneficiari dovranno, infine, assicurare la piena visibilità della Regione Piemonte in tutte le azioni di comunicazione relative al progetto di cui al presente bando con espressa citazione del sostegno regionale ottenuto.

Presentazione delle candidature

La modalità di presentazione delle domande di contributo è esclusivamente per via telematica, attraverso l'applicativo "FINanziamenti DOMande".

A tal fine, il richiedente dovrà dotarsi di certificato digitale di autenticazione o credenziali SPID, nonché di certificato di firma digitale. I dettagli e le modalità di accesso all'applicativo "FINanziamenti DOMande", disponibile sul portale Sistema Piemonte, verranno approvati con successivo atto amministrativo e comunicati tramite il sito istituzionale della Direzione Coordinamento Politiche Fondi Europei – Turismo e Sport.

Le domande devono essere trasmesse entro 60 giorni dalla pubblicazione sul B.U.R. della determinazione dirigenziale di apertura dei termini. Il procedimento di concessione dei contributi si conclude entro i 90 giorni successivi.

Salvo quanto diversamente stabilito con i singoli provvedimenti deliberativi emanati in base alle risorse economiche stanziare sul Bilancio regionale annuale, il soggetto proponente non potrà presentare più di una richiesta di contributo per il medesimo impianto nell'ambito dello stesso bando.

Le modalità di presentazione delle istanze di contributo illustrate nel presente documento, possono essere oggetto di modifica con provvedimento dirigenziale al fine di adeguarle alla normativa vigente.

Valutazione delle candidature e formulazione delle graduatorie di idoneità

Le candidature saranno oggetto di:

- *verifica formale;*
- *valutazione di merito.*

Verifica formale

Le proposte progettuali presentate saranno esaminate preliminarmente sotto il profilo formale, nei termini che seguono:

1. dossier di candidatura presentato entro i termini di legge e regolarmente sottoscritto;
2. soggetto beneficiario previsto all'art. 45 della L.R. n. 2/09 smi;
3. rispetto della condizione di accesso prevista all'art. 7, comma 5 della L.R. n. 2/09 smi;
4. tipologia di intervento compatibile con quanto indicato e disciplinato ai sensi della L.R. n. 2/09 s.m.i.;
5. completezza e regolarità della documentazione richiesta e necessaria alla valutazione.

Saranno giudicate “non ammissibili” le candidature che, a seguito della verifica preliminare, risulteranno:

1. presentate oltre il termine stabilito;
2. non complete dei documenti richiesti;
3. incompatibili con le tipologie di intervento indicate ai sensi della L.R. n. 2/09 s.m.i.;

In presenza di altre carenze di ordine formale di minor rilievo, diverse da quelle sopra elencate, gli uffici regionali competenti potranno richiedere di provvedere alla relativa integrazione affinché l'istanza possa essere valutata nel merito³.

Valutazione di merito

Ai sensi dell'art. 47, comma 4 della L.R. n. 2/2009 s.m.i., le istanze di contributo concernenti le tipologie di intervento rientranti nella Categoria B, saranno valutate mediante un metodo di valutazione “a punteggio” che permetterà di formulare le graduatorie delle iniziative idonee e ammissibili a finanziamento nonché di stabilire l'entità dei contributi assegnabili in relazione alle risorse disponibili.

Nel rispetto dei criteri generali di valutazione di merito precedentemente indicati, gli uffici regionali attribuiranno un punteggio variabile tra 0 e 4 in relazione al “grado di corrispondenza/soddisfacimento” del progetto con il parametro considerato.

Operativamente l'assegnazione del punteggio avverrà secondo la seguente modalità:

- punteggio 0, attribuito nei casi in cui il “grado di corrispondenza/soddisfacimento” con il criterio considerato è giudicato insufficiente: la proposta progettuale, rispetto al criterio, è inadeguata o fortemente carente;
- punteggio 1, attribuito quando il “grado di corrispondenza/soddisfacimento” con il criterio considerato è giudicato sufficiente: la proposta progettuale, rispetto al criterio, risponde solamente ai requisiti minimi richiesti;
- punteggio 2, attribuito quando il “grado di corrispondenza/soddisfacimento” con il criterio considerato è giudicato discreto: la proposta progettuale, rispetto al criterio, è mediamente soddisfacente e accettabile;
- punteggio 3, attribuito quando il “grado di corrispondenza/soddisfacimento” con il criterio considerato è giudicato buono: la proposta progettuale, rispetto al criterio, è ben risolta e coerente;

³ Gli uffici regionali, pertanto, si riservano, ai sensi della L. n. 241/1990 s.m.i., di richiedere chiarimenti e integrazioni al soggetto candidato affinché l'istanza possa essere valutata nel merito.

- punteggio 4, attribuito quando il “grado di corrispondenza/soddisfacimento” con il criterio considerato è giudicato ottimo: la proposta progettuale, rispetto al criterio, è ben risolta e coerente e dimostra la ricerca per dare concretezza ai principi e alle finalità del presente documento.

Come già specificato, la graduatoria di idoneità finale è formulata sulla base del punteggio totale ottenuto dalla somma dei punteggi assegnati ad ogni singolo criterio eventualmente sommato al punteggio di priorità.

A parità di punteggio verrà considerato il numero di protocollo assegnato in relazione all'ordine cronologico di invio dell'istanza

Il termine per l'inizio dei lavori sarà stabilito con il medesimo provvedimento di approvazione della graduatoria.

Eventuali proroghe del termine di inizio lavori potranno essere concesse unicamente per motivi eccezionali e documentabili non dipendenti dalla volontà del beneficiario e per un periodo massimo di dodici mesi.

Con lo stesso provvedimento saranno altresì stabiliti i tempi per la conclusione degli interventi. Eventuali proroghe del termine di fine lavori potranno essere concesse unicamente per motivi eccezionali e documentabili non dipendenti dalla volontà del beneficiario e per un periodo massimo di dodici mesi.

L'esito finale della valutazione, sia positivo sia negativo, sarà comunicato individualmente a tutti i soggetti che hanno presentato istanza.

Realizzazione degli interventi

Successivamente alla comunicazione di ammissibilità a contributo da parte della Regione Piemonte, Direzione Coordinamento Politiche Fondi Europei – Turismo e Sport, Settore Sport e Tempo Libero, il Legale Rappresentante dovrà confermare formalmente l'accettazione del contributo attraverso la sottoscrizione di un apposito “atto di accettazione” secondo le modalità e i tempi stabiliti.

La realizzazione dell'intervento dovrà essere conforme a quanto indicato dal beneficiario al momento della presentazione della domanda e della successiva accettazione del contributo. Variazioni sostanziali, o che comunque snaturino le finalità e i caratteri propri dell'iniziativa e delle relative spese ammesse a contributo, comporteranno la revoca del contributo stesso.

Qualsiasi altra variante del progetto, anche se non modifica l'impostazione originale del progetto ammesso al finanziamento, dovrà essere adottata, da parte dei beneficiari, nel rispetto della normativa vigente. In tutti i casi, comunque, i beneficiari dovranno preventivamente sottoporre alla Regione Piemonte qualunque variante. Gli uffici regionali si pronunceranno in merito entro 60 giorni.

L'eventuale incremento del costo totale dell'intervento, determinatosi a seguito di variante accolta dalla Regione, non potrà comportare un incremento del contributo assegnato.

L'eventuale utilizzo delle economie derivanti dal cosiddetto “*ribasso d'asta*” a seguito dell'aggiudicazione dell'appalto, a favore di varianti in corso d'opera, dovrà essere oggetto di specifica richiesta da parte del beneficiario agli uffici regionali.

Soggetti pubblici

I contributi concessi per la realizzazione dei progetti proposti dai soggetti pubblici saranno erogati ai beneficiari secondo le seguenti modalità:

- 50% del contributo ad avvenuta dimostrazione, da parte del beneficiario, dell'inizio dei lavori;
- 40% del contributo ad avvenuta dimostrazione, da parte del beneficiario, di aver sostenuto il 50% della spesa ammessa a contributo;
- 10% del contributo o quota proporzionale spettante, quale saldo finale, ad avvenuta rendicontazione finale, da parte del beneficiario, della spesa totale sostenuta, previa verifica della conformità dell'intervento realizzato con il progetto approvato.

Altri soggetti

I contributi concessi per la predisposizione e la realizzazione dei progetti proposti dai soggetti beneficiari diversi dagli Enti Pubblici, saranno erogati secondo le seguenti modalità:

- 50% del contributo assegnato ad avvenuta dimostrazione, da parte del beneficiario, di aver sostenuto almeno il 50% della spesa ammessa a contributo, o in alternativa, 50% del contributo ad avvenuta dimostrazione, da parte del beneficiario, dell'inizio dei lavori, previa presentazione di garanzia fideiussoria, assicurativa o bancaria, rapportata all'ammontare della quota anticipata, a garanzia della completa realizzazione del progetto;
- il restante 50% del contributo, o la relativa quota proporzionale spettante, sarà liquidata a avvenuta rendicontazione finale, da parte del beneficiario, della spesa totale effettivamente sostenuta, previa verifica della conformità dell'intervento realizzato con il progetto approvato.
- Il 100% del contributo, in forma di anticipo, previa presentazione da parte del beneficiario di garanzia fideiussoria, assicurativa o bancaria rapportata all'ammontare della quota anticipata, a garanzia della completa realizzazione del progetto. Nel caso di una rendicontazione finale inferiore alla spesa prevista ammessa a contributo, la fideiussione sottoscritta dal beneficiario dovrà garantire la restituzione della quota eccedente opportunamente rivalutata. Nel caso in cui il soggetto beneficiario non rispetti i tempi di conclusione del progetto, stabilito al momento della concessione del contributo, gli uffici regionali, previa diffida notificata, potrà procedere alla revoca del contributo già assegnato e al recupero della parte già erogata, opportunamente rivalutata, secondo quanto previsto dalla normativa vigente.

- In alternativa alle modalità sopra descritte, il contributo può essere erogato a fine lavori, in un'unica soluzione nonché rapportato alla spesa effettivamente sostenuta e documentata, previa verifica della conformità con quanto approvato.

Nel rispetto di quanto indicato, le modalità di rendicontazione del contributo e dei documenti che il beneficiario dovrà presentare per l'erogazione dello stesso, saranno oggetto di specifico provvedimento dirigenziale.

La Regione Piemonte - Direzione Coordinamento Politiche Fondi Europei – Turismo e Sport ha facoltà, inoltre, di controllare l'effettiva realizzazione delle attività programmate da parte dei soggetti beneficiari dei contributi anche effettuando sopralluoghi di verifica presso la sede dei beneficiari stessi.

La Regione Piemonte provvederà alla revoca immediata del contributo concesso qualora l'iniziativa non venga realizzata in conformità di quanto descritto nella domanda di contributo o quando vengano accertate gravi irregolarità nella contabilizzazione della spesa o nella documentazione esibita.

Come già indicato, la revoca del contributo comporta la restituzione delle somme erogate opportunamente rivalutate. Tuttavia, l'importo dovuto per la restituzione delle somme erogate può essere proporzionalmente ridotto, qualora il beneficiario - poi divenuto inadempiente - documenti la realizzazione di almeno una parte funzionale dell'iniziativa approvata.

Struttura di supporto

Per lo svolgimento delle verifiche e del monitoraggio delle domande presentate relativamente alla Categoria B, la Direzione Coordinamento Politiche Fondi Europei – Turismo e Sport. potrà costituire una commissione tecnica composta da funzionari regionali e da professionisti esterni esperti nella normativa vigente per gli impianti a fune.

Aiuti di Stato

I contributi previsti dal presente documento per il sostegno delle spese di categoria B sono concessi ai sensi delle disposizioni previste dall'art. 55 del Regolamento di esenzione (Reg. n. 651/2014) .

Allegato B



Assessorato allo Sport

**Direzione Coordinamento Politiche e Fondi Europei
Turismo e Sport**

Settore Sport e Tempo Libero

LEGGE REGIONALE n. 2 del 26.01.2009 e s.m.i.

*“Norme in materia di sicurezza nella pratica degli sport montani
invernali ed estivi e disciplina dell’attività di volo in zone di montagna”*

CRITERI PER L’EROGAZIONE DEI CONTRIBUTI A FAVORE DELLE GRANDI STAZIONI

Soggetti Beneficiari

Nel rispetto di quanto disposto dal Titolo II, Capo III, della L.R. n. 2/09 s.m.i. “*Norme in materia di sicurezza nella pratica degli sport montani invernali ed estivi e disciplina dell’attività di volo in zone di montagna*”, i contributi previsti sono destinati, ai sensi dell’art. 45 della legge, agli Enti Pubblici, alle Imprese ed agli Enti senza scopo di lucro che siano proprietari o gestori di impianti a fune e piste da sci nell’ambito delle stazioni di interesse locale e non locale non aventi le caratteristiche previste all’art. 38.

Ai sensi dell’articolo 7, comma 5, la presentazione della SCIA di classificazione costituisce condizione per l’accesso ai finanziamenti, anche se il comune di riferimento non ha provveduto all’individuazione dell’area sciabile e di sviluppo montano.

Ai sensi dell’articolo 42, comma 2 bis, i soggetti di cui all’articolo 45 della medesima legge, che siano proprietari o gestiscano piste da sci sulle quali insistono impianti di innevamento già di proprietà regionale trasferiti agli enti locali, non possono accedere alle agevolazioni previste dal comma 2, vale a dire i contributi di Categoria A destinati alla produzione di neve programmata e alla sua movimentazione e stesura.

Tipologie di interventi finanziabili

Il presente documento, nel rispetto delle disposizioni contenute nel Titolo II della L.R. n. 2 del 26.01.2009 e s.m.i., sostiene:

- interventi relativi alla tutela della salute, alla garanzia ed al mantenimento delle condizioni di sicurezza sulle aree sciabili e di sviluppo montano (v. Parte Prima), ai sensi dell’art. 42 della L.R. n. 2/2009 s.m.i;
- investimenti relativi alla riqualificazione, alla sostenibilità paesaggistica, ambientale ed energetica, al potenziamento ed alla valorizzazione del patrimonio impiantistico delle aree sciabili e di sviluppo montano e dell’offerta turistica (v. Parte Seconda), ai sensi dell’art. 43 della L.R. n. 2/2009 s.m.i.

Fondi per la gestione delle agevolazioni

Ai sensi dell’art. 42, comma 4, dell’art. 43, comma 3 e dell’art. 44, comma 2 della L.R. n. 2/2009 s.m.i., sono stati istituiti tre distinti Fondi per la gestione delle agevolazioni concesse nel rispetto della normativa nazionale e comunitaria, così denominati:

- “*Fondo per la sicurezza delle aree sciabili e di sviluppo montano*” per il sostegno delle spese di categoria A come individuate all’art. 42;
- “*Fondo di investimenti per impianti di risalita, aree sciabili e di sviluppo montano e offerta turistica*” per il sostegno delle spese di categoria B come individuate all’art. 43;
- “*Fondo per le spese di gestione degli impianti di risalita e delle aree sciabili e di sviluppo montano*” per il sostegno delle spese di categoria C come individuate all’art. 44.

Suddivisione delle risorse economiche

Con il presente documento viene stabilito, in continuità con quanto già avvenuto nelle precedenti annualità di programmazione, che l'importo complessivo di risorse disponibili venga così suddiviso:

- il 90% dell'importo complessivo disponibile per il sostegno delle spese di categoria A di cui al "Fondo per la sicurezza delle aree sciabili e di sviluppo montano";
- il restante 10% dell'importo complessivo disponibile per il sostegno delle spese di categoria C di cui al "Fondo per le spese di gestione degli impianti di risalita ed aree sciabili e di sviluppo montano".

A) Le risorse destinate al "*Fondo per la sicurezza delle aree sciabili e di sviluppo montano*" (90% dell'importo complessivo come indicato al punto X), di cui all' art. 42, comma 4, sono suddivise nel modo seguente:

a) Il 98% delle risorse esistenti viene destinato al sostegno delle spese sostenute dalle stazioni sciistiche (Microstazioni ex art. 38 e Grandi Stazioni) per la sicurezza e l'innevamento programmato delle piste riguardanti lo sci da discesa. La suddivisione dell'importo tra Grandi Stazioni e Microstazioni è la seguente:

- Il 60% è destinato al sostegno delle spese sostenute dalle Grandi Stazioni così come disciplinato dal documento denominato "Grandi Stazioni: criteri per la concessione dei contributi" di cui all' Allegato B;
- Il 40% è destinato, invece, al sostegno del presente documento denominato "Microstazioni: criteri per la concessione dei contributi" Allegato A.

Le eventuali risorse rese disponibili in riferimento alla tipologia "Grandi Stazioni" o alla tipologia "Microstazioni" saranno redistribuite a favore dell'altra nel rispetto dei parametri previsti dalla L.R. 2/20091

b) Il restante 2% delle risorse viene destinato al sostegno delle spese sostenute esclusivamente dalle Microstazioni per la sicurezza e l'innevamento programmato delle piste riguardanti lo sci di fondo.

B) Le risorse destinate al *Fondo per le spese di gestione degli impianti di risalita ed aree sciabili e di sviluppo montano*" (10% dell'importo complessivo come indicato al punto XI), di cui all' art. 44, comma 2 ed alla Parte Seconda dell' allegato A, sono destinate interamente al sostegno delle spese di gestione ordinaria e straordinaria delle Microstazioni.

Gli importi destinati ai citati "*Fondi*" possono essere oggetto di compensazioni tra loro.

Il terzo ed ultimo Fondo denominato “*Fondo di investimenti per impianti di risalita, aree sciabili e di sviluppo montano e offerta turistica*”, di cui all’art. 43, comma 3 ed alla Parte Seconda del presente Allegato B è destinato, invece, al sostegno degli interventi per la realizzazione o il miglioramento del patrimonio impiantistico delle stazioni.

Piano finanziario

Il presente documento ha carattere programmatico. Le risorse necessarie per il finanziamento sono definite sulla base delle disponibilità di Bilancio.

Parte Prima

Interventi relativi alla tutela della salute, alla garanzia e al mantenimento delle condizioni di sicurezza sulle aree sciabili e di sviluppo montano

CATEGORIA A

Interventi relativi alla tutela della salute, alla garanzia ed al mantenimento delle condizioni di sicurezza sulle aree sciabili e di sviluppo montano

La Regione Piemonte, al fine di garantire la messa in sicurezza delle aree sciabili nonché la salvaguardia del patrimonio impiantistico regionale, destina il 30% dell'importo complessivo del "Fondo per la sicurezza delle aree sciabili e di sviluppo montano", per l'assegnazione di un contributo a sostegno delle spese sostenute, nel corso della stagione sciistica di riferimento, per le finalità disciplinate all'art. 42, comma 1 e comma 2 lettere b) e c) e di seguito riportate:

- acquisto materiale di consumo per il distacco di valanghe,
- noleggio di attrezzature per il distacco di valanghe;
- manodopera e servizi per il distacco artificiale di valanghe, comprese le spese del personale utilizzato per il distacco delle valanghe;
- acquisto e posa di reti fisse, materassi e barriere, paline segnaletiche, filacce cartelli e striscioni;
- acquisto e posa di sistemi informativi elettronici e luminosi;
- interventi di manutenzione delle attrezzature di cui al punto precedente;
- interventi di manutenzione delle piste volti alla eliminazione degli ostacoli rimovibili;
- posa della segnaletica;
- posa delle protezioni;
- servizio di vigilanza e di primo soccorso, comprese le spese del personale utilizzato sia dipendente sia nel caso di servizi affidati a terzi;

- materiali ed attrezzature afferenti l'attività di soccorso;
- interventi di manutenzione e ripristino finalizzati all'equilibrio idrogeologico, ambientale e paesaggistico;
- sistemi di informazione e sensibilizzazione degli utenti;
- attività di formazione del personale addetto alla sicurezza;
- spietramenti;
- costi di personale.

Le spese elencate dovranno essere opportunamente rendicontate con idonea documentazione giustificativa. Per “*costi del personale*” si intendono quelli relativi all'attività/prestazione svolta e - nel caso dei lavoratori dipendenti - documentata da cedolini paga e da specifica attestazione per singolo dipendente e per il periodo di riferimento redatta dal Consulente del Lavoro in ordine ai costi sostenuti (retribuzione diretta e indiretta, oneri contributivi e TFR previsti dal CCNL).

Non è ammessa la rendicontazione di spese non strettamente funzionali all'attività di sicurezza, come ad esempio la somministrazione/consumo di pasti, trasferte, visite mediche, pernottamento e rimborsi di qualsiasi natura, abbigliamento non utilizzato per il soccorso, manifestazioni e premi.

Le modalità e la documentazione per la rendicontazione verrà stabilita con successivo provvedimento dirigenziale ma dovrà obbligatoriamente comprendere, per il personale dipendente, una tabella con l'indicazione dei nominativi dei dipendenti per il periodo di riferimento sottoscritta dal Consulente del Lavoro e dal Legale Rappresentante.

Ai sensi dell'art. 6, le piste di discesa e fondo sono classificate con provvedimento della Giunta Regionale in base alla loro rispondenza ai requisiti fissati dalla L.R. n. 2/2009 s.m.i. tenuto conto del parere tecnico espresso dalla “*Commissione tecnico-consultiva per la classificazione delle piste*” istituita ai sensi dell'art. 11. Pertanto, qualora la pista oggetto di contributo non sia stata ancora classificata, al momento dell'approvazione del presente documento, i dati tecnici e la difficoltà della pista dovranno essere certificati tramite specifica perizia redatta da un tecnico libero professionista al momento della presentazione della domanda di contributo. Tale perizia dovrà, inoltre, definire l'importo massimo di spesa teorica ammissibile a contributo calcolato come di seguito specificato.

La perizia di cui sopra, dovrà indicare esclusivamente la metodologia di calcolo dell'importo di spesa teorica sostenuta per la produzione di neve programmata, nel caso in cui le piste di innevamento già oggetto di perizia nei bandi precedenti non siano state modificate.

L'importo di spesa massima teorica, è calcolato unicamente per le piste preparate ed aperte al pubblico, nell'annualità di riferimento, come segue:

- la lunghezza di ciascuna pista di cui sopra e di cui all'art. 4, comma 2, lettera a) della L.R. n. 2/2009 e s.m.i., gestita e classificata ai sensi dell'art. 6 della legge medesima, è rettificata da due coefficienti: uno in funzione della difficoltà della pista stessa ed uno in funzione della sua ubicazione in quota;
- i coefficienti di difficoltà assegnati sono: 30 per le piste blu, 40 per piste rosse e 60 per piste nere; i coefficienti di quota assegnati sono: 1 per piste blu e rosse sotto i 2.500 m di quota, 2 per piste nere sotto i 2.000 m di quota e 5 per le piste superiori alle predette quote;¹
- i coefficienti di quota si assegnano in funzione della quota della pista, eventualmente dividendola per tratti di competenza;
- la sommatoria dei valori ottenuti come sopra, per ciascuna pista, rapportata all'unità di misura del km., verrà moltiplicata per l'importo forfettario onnicomprensivo di tutte le spese di € 120.00.

In sintesi :

$\sum \text{lungh. svil. (m)} \times \text{coeff.diff.} \times \text{coeff.quota} \times \text{€ } 120,00 : 1000$

lungh.svil. = lunghezza sviluppata della pista espressa in metri lineari

coeff.diff. = 30 o 40 o 60: 30 per le piste blu, 40 per le piste rosse 60 per le piste nere

coeff.quota = 1 o 2 o 5: 1 per le piste blu e rosse sotto i 2.500 m di quota, 2 per le piste nere sotto i 2.000 m di quota e 5 per le piste superiori alle predette quote a prescindere dal

colore.120,00 € = costo convenzionale forfettario per la messa in sicurezza

In attuazione all'art. 46, comma 1, lett. a), il sostegno regionale si attesta al riconoscimento di un contributo massimo pari al 60% della spesa teorica calcolata. Nel caso in cui la spesa realmente sostenuta dal richiedente sia inferiore all'importo di spesa teorica, il contributo erogabile sarà calcolato sull'importo di spesa minore.

Ai sensi dell'art. 42, comma 2, lett. a), il presente documento destina, invece, il restante 70% dell'importo complessivo del “Fondo per la sicurezza delle aree sciabili e di sviluppo montano”, al riconoscimento di un contributo massimo pari al 80% (v. art. 46, comma 1, lett. b), calcolato sull'ammontare delle spese sostenute, documentate e rendicontate, nella stagione sciistica di riferimento, riconducibili alla produzione di neve programmata così come di seguito indicate:

- leasing relativi all'impianto di innevamento, ai mezzi battipista, motoslitte e tutti gli ulteriori mezzi e macchinari impiegati nella produzione e lavorazione della neve;

¹ Le piste vengono suddivise secondo il loro grado di difficoltà secondo quanto disposto all'art. 24, comma 3 della L.R. n. 2/09 s.m.i .

- noleggio di generatori di neve e qualsiasi altro mezzo e attrezzatura necessario per la produzione/lavorazione della neve (compresi i mezzi, ad esempio motoslitte, necessari agli spostamenti e alla logistica);
- costi di produzione di neve programmata in tutto il suo processo di lavorazione, anche con strumenti di snow factoring o tecniche di snow farming;
- canoni di locazione dell'impianto di innevamento;
- energia elettrica;
- costi di approvvigionamento idrico;
- carburante utilizzato dai mezzi battipista;
- costi relativi alla fornitura del materiale utilizzato per la manutenzione dell'impianto di innevamento, per la manutenzione/riparazione dei mezzi impegnati nella lavorazione della neve;
- costi relativi alla telefonia, radiofonia (apparecchi e canoni di concessione), connessioni internet, supporti informatici, software per gestione in remoto, gestione statistiche;
- costi per affidamento servizio esterno per verifiche e start up stagionali;
- costi di ammortamento degli impianti di innevamento e dei mezzi come, ad esempio, battipista e motoslitte;
- costi di personale.

Ai sensi dell'art. 6, le piste di discesa e fondo sono classificate con provvedimento della Regione in base alla loro rispondenza ai requisiti fissati dalla L.R. n. 2/2009 s.m.i. tenuto conto del parere tecnico espresso dalla *“Commissione tecnico-consulativa per la classificazione delle piste”* istituita ai sensi dell'art. 11. Pertanto, qualora la pista oggetto di contributo non sia stata ancora classificata, al momento dell'approvazione del presente documento, i dati tecnici e la difficoltà della pista dovranno essere certificati tramite specifica perizia redatta da un tecnico libero professionista al momento della presentazione della domanda di contributo. Tale perizia dovrà, inoltre, definire l'importo massimo di spesa teorica ammissibile a contributo calcolata come di seguito specificato.

La perizia di cui sopra, dovrà indicare esclusivamente la metodologia di calcolo dell'importo di spesa teorica sostenuta per la produzione di neve programmata, nel caso in cui le piste di innevamento già oggetto di perizia nei bandi precedenti non siano state modificate.

Tale importo è calcolato, considerando solo le tubazioni sottostanti le piste innevate, preparate e aperte al pubblico nella stagione sciistica di riferimento, come segue:

- la lunghezza espressa in metri delle tubazioni fisse degli impianti di innevamento in dotazione al richiedente, sottostanti le piste da sci e dotate di pozzetti, è rettificata in incremento del 5%;
- si assumono a conteggio le sole tubazioni fisse sottostanti le piste da sci dotate di pozzetti per l'innevamento; sono escluse le tubazioni di raccordo e di adduzione dell'acqua; nel caso in cui le tubazioni siano più lunghe della lunghezza dichiarata della pista servita dalle stesse si assume a conteggio la lunghezza della pista stessa;
- la lunghezza delle suddette tubazioni, così come rettificata, viene moltiplicata per una larghezza media standard di 40 m e per un'altezza del manto nevoso pari a 80 cm;
- ai volumi di neve teorica così prodotta sarà assegnato un costo forfetario pari ad € 2.30 (al netto dell'IVA) al mc di neve.

In sintesi:

\sum lungh.(pista o tubi) (m) x 1,05 x largh. x h neve x € 2,30

lungh.pista = lunghezza sviluppata della pista espressa in metri lineari

lungh.tubi = lunghezza delle tubazioni fisse sottostanti la pista espressa in metri lineari

largh. = 40 = larghezza convenzionale della pista espressa in metri lineari

h neve = 0,8 = altezza del manto nevoso espresso in metri

2,30 € = costo convenzionale forfetario per la produzione di neve al metro cubo

In attuazione all'art. 46, comma 1, lett. b), il sostegno regionale si attesta al riconoscimento di un contributo massimo pari all'80% della spesa teorica calcolata. Nel caso in cui la spesa realmente sostenuta dal richiedente sia inferiore all'importo di spesa teorica, il contributo erogabile sarà calcolato sull'importo di spesa minore.

I soggetti beneficiari dovranno presentare la rendicontazione dei costi sostenuti a firma del Legale Rappresentante.

Non è ammessa la rendicontazione di spese non strettamente funzionali all'attività di innevamento programmato, come ad esempio la somministrazione/consumo di pasti, trasferte, visite mediche, pernottamento e rimborsi di qualsiasi natura, abbigliamento non utilizzato per il soccorso, manifestazioni e premi.

Qualora le disponibilità economiche regionali fossero insufficienti a soddisfare tutte le istanze ammesse a contributo nella misura massima prevista, il contributo verrà proporzionalmente ridotto.

Qualora si rendessero disponibili risorse su una o più tipologie tra quelle sopra elencate in fase di istruttoria, queste sono redistribuite in modo da favorire la tipologia risultata non sufficientemente capiente, nel rispetto dei parametri previsti dalla L.R. 2/2009.

Criteri generali di valutazione

Le candidature presentate ai sensi del presente documento relative alle spese rientranti nella Categoria A saranno oggetto di verifica nei termini che seguono:

1. domanda di contributo presentata entro i termini e regolarmente sottoscritta;
2. soggetto beneficiario previsto dall'art. 45 della L.R. n. 2/09 s.m.i.;
3. rispetto della condizione di accesso prevista all'art. 7, comma 5 della L.R. n. 2/09 s.m.i.;
4. tipologia di spesa compatibile con quanto indicato e disciplinato ai sensi della L.R. n. 2/2009 e s.m.i.;
5. completezza e regolarità della documentazione richiesta.

Saranno giudicate “*non ammissibili*” le candidature che a seguito della verifica risulteranno:

1. presentate da soggetti non aventi titolo a partecipare o privi dei requisiti necessari;
2. non complete dei documenti richiesti o prive dei dati essenziali;
3. il cui contenuto risulti incompatibile con le tipologie di intervento indicate ai sensi della L.R. n. 2/2009 e s.m.i.;

In presenza di altre carenze di ordine formale di minor rilievo, diverse da quelle sopra elencate, gli uffici regionali competenti potranno richiedere di provvedere alla relativa integrazione affinché l'istanza possa essere valutata.²

L'esito finale della valutazione, sia positivo sia negativo, sarà comunicato individualmente a tutti i soggetti che hanno presentato istanza.

Il contributo concesso per le spese relative alla produzione di neve programmata, di cui al presente documento, non è cumulabile con ulteriori benefici ricevuti per le medesime piste nella medesima stagione sciistica.

Valutazione ex post

Ai fini del rispetto delle disposizioni contenute nell'art. 51 della L.R. n. 2/2009 e s.m.i., ai soggetti beneficiari dei contributi potrà essere richiesta, dopo l'erogazione del contributo, documentazione contenente dati economici e fisici inerenti le spese finanziate e una relazione che analizzi i risultati conseguiti.

Presentazione delle candidature

La modalità di presentazione delle domande di contributo è esclusivamente per via telematica attraverso l'applicativo "FINanziamenti DOMande".

² Gli uffici regionali, pertanto, si riservano, ai sensi della L. n. 241/1990 s.m.i. di richiedere chiarimenti e integrazioni al soggetto candidato affinché l'istanza possa essere valutata. Se in seguito alla richiesta di integrazioni, le stesse non vengano fornite nei tempi stabiliti, la domanda di contributo verrà giudicata non ammissibile.

A tal fine, il richiedente dovrà dotarsi di certificato digitale di autenticazione o credenziali SPID, nonché di certificato di firma digitale. I dettagli e le modalità di accesso all'applicativo "FINanziamenti DOMande", disponibile sul portale Sistema Piemonte, verranno approvati con successivo atto amministrativo e comunicati tramite il sito istituzionale della Direzione Coordinamento Politiche Fondi Europei - Turismo e Sport.

Le domande devono essere trasmesse entro 30 giorni dalla pubblicazione sul B.U.R. della determinazione dirigenziale di apertura dei termini. Il procedimento di concessione dei contributi si conclude entro i 90 giorni successivi.

Il proponente non potrà presentare più di una richiesta di contributo per le spese di categoria A per le stesse piste e nella stessa stagione sciistica di competenza.

Le modalità di presentazione delle istanze di contributo illustrate nel presente documento, possono essere oggetto di modifica con provvedimento dirigenziale al fine di adeguarle alla normativa vigente.

Liquidazione dei contributi

I contributi concessi a sostegno delle spese di Categoria A ritenute idonee ed ammissibili, saranno liquidati ai beneficiari previa verifica della conformità, regolarità e completezza della documentazione inviata.

I beneficiari di contributi dovranno trasmettere, unitamente al modello di rendicontazione delle spese, copia di tutti i giustificativi di spesa corredati da quietanza di pagamento per il totale delle spese sostenute; il pagamento di detti documenti contabili deve essere stato effettuato unicamente mediante uno strumento bancario/postale e va documentato con un estratto conto, integrato dalla contabile del bonifico effettuato qualora l'estratto conto non riporti con evidenza gli estremi del documento contabile a cui il pagamento è riferito. In relazione a detti documenti contabili non è ammesso il pagamento in contanti o con altre modalità non tracciabili; nel caso di spese dichiarate non ammissibili in corso di istruttoria, il contributo sarà proporzionalmente ridotto senza l'applicazione di alcuna tolleranza.

La Direzione regionale competente ha facoltà, inoltre, di controllare l'effettiva realizzazione delle attività dichiarate da parte dei soggetti beneficiari dei contributi anche effettuando sopralluoghi di verifica presso la sede dei beneficiari stessi.

Si provvederà alla revoca immediata del contributo concesso qualora risulti che le attività previste non siano state realizzate in conformità a quanto dichiarato nella domanda di contributo o quando vengano accertate gravi irregolarità nella contabilizzazione della spesa o nella documentazione esibita.

Come già indicato, la revoca del contributo comporta la restituzione delle somme erogate opportunamente rivalutate.

Aiuti di Stato

Ai sensi dell'art. 36 della L.R. n. 2/09 s.m.i., i contributi concessi in attuazione della Parte Prima del presente documento sono resi allo scopo di garantire la sicurezza sulle aree sciabili e a salvaguardare la salute degli sciatori anche attraverso un adeguato livello di innevamento delle piste e, pertanto, sono da considerarsi quali servizi pubblici di interesse generale compatibili con le regole UE in materia di aiuti di Stato, alle condizioni precisate nei provvedimenti della Giunta Regionale che individuano gli stanziamenti per l'erogazione dei contributi relativi alle stagioni sciistiche.

Parte Seconda

Investimenti relativi alla riqualificazione, alla sostenibilità paesaggistica, ambientale ed energetica, al potenziamento e alla valorizzazione del patrimonio impiantistico, delle aree sciabili e di sviluppo montano e dell'offerta turistica

CATEGORIA B

Investimenti relativi alla riqualificazione, alla sostenibilità paesaggistica, ambientale ed energetica, al potenziamento ed alla valorizzazione del patrimonio impiantistico, delle aree sciabili e di sviluppo montano e dell'offerta turistica

SCI DA DISCESA E SCI DA FONDO

La Regione Piemonte, al fine di salvaguardare, migliorare ed aumentare il patrimonio impiantistico regionale, destina l' **80%** del "Fondo di investimenti per impianti di risalita, aree sciabili e di sviluppo montano ed offerta turistica" al sostegno degli investimenti riguardanti lo sci da discesa ed il restante **20%** del "Fondo" per il sostegno degli interventi riguardanti lo sci di fondo.

Ai sensi dell'art. 43, comma 1 della L.R. n. 2/2009 s.m.i., sono ammissibili a finanziamento i seguenti interventi:

- a) Sostituzione, nuova realizzazione, miglioramento qualitativo, paesaggistico, ambientale ed energetico o potenziamento degli impianti di risalita per la pratica degli sport invernali, delle pertinenze e delle opere accessorie;
- b) Sostituzione, nuova realizzazione, miglioramento qualitativo, ambientale ed energetico o potenziamento delle piste da sci e degli impianti di innevamento programmato, delle pertinenze e delle opere accessorie;
- c) Altri investimenti (purché non riconducibili alla gestione ordinaria) coerenti con le finalità della legge regionale che richiedano la predisposizione di un progetto e l'implementazione di piani di lavoro anche complessi.

Nel rispetto delle disposizioni previste all'art. 47, comma 4 della L.R. n. 2/2009 s.m.i., le istanze di contributo che si riferiscono alla Categoria B saranno valutate sulla base dei seguenti criteri:

- un quadro conoscitivo generale che consenta un inquadramento complessivo dell'opera e che tenga conto dei punti di forza e di debolezza del contesto di riferimento e delle condizioni di mercato della domanda e dell'offerta;
- una valutazione degli aspetti organizzativi e attuativi: tutte le opere – sebbene con diverso grado di complessità – necessitano di un'attività di gestione nella fase di regime, dalla sola attività di manutenzione dell'opera a quella di gestione di sistemi complessi. La relazione descrittiva deve dunque porre una particolare attenzione nell'individuare il sistema più efficiente di gestione dell'opera;
- una valutazione della convenienza economica e sociale che analizzi sinteticamente i vantaggi (benefici) e gli svantaggi (costi) per la collettività connessi alla realizzazione dell'opera;
- una analisi dettagliata della sostenibilità dei costi e della copertura finanziaria: il bilancio domanda-offerta precedentemente esaminato, assume un'importanza decisiva per la giustificazione finanziaria ed economico-sociale (utilità) dell'investimento.

Oltre alla relazione descrittiva contenente gli elementi precedentemente elencati, le proposte progettuali dovranno essere corredate dagli elaborati di dettaglio tecnico e progettuale necessari alla realizzazione e all'eventuale finanziamento.

In linea generale i costi sono riconosciuti solo se effettivamente sostenuti direttamente dal soggetto beneficiario. Nei casi di “*project financing*” o “*appalti in concessione*”, ex D.Lgs. n. 50 del 18.04.2016 s.m.i., dovrà essere dimostrata la conformità dell'opera realizzata rispetto al progetto finanziato e del costo, regolarmente contabilizzato in conformità alla sopra citata normativa, sostenuto dal concessionario.

Ai fini dell'ammissibilità al finanziamento, il livello di elaborazione dei progetti predisposti dai soggetti pubblici è quello di progetto di fattibilità tecnica ed economica ai sensi della vigente normativa in materia di lavori pubblici. Nel caso degli altri soggetti beneficiari il livello di progettazione richiesto è assimilato, in termini di dettaglio progettuale, a quello di progetto di fattibilità tecnica ed economica previsto per i soggetti pubblici.

Per la realizzazione dei progetti ammessi a finanziamento, dovrà essere adottata la procedura pubblica nel rispetto degli obblighi di legge.

Ai fini dell'ammissibilità al contributo, i lavori relativi al progetto non devono essere iniziati prima della data di presentazione dell'istanza, salvo quanto diversamente stabilito dai singoli provvedimenti deliberativi emanati in base allo stanziamento sul Bilancio annuale delle risorse economiche necessarie.

Nel rispetto dei criteri di valutazione indicati, la Regione Piemonte, Direzione Coordinamento Politiche Fondi Europei - Turismo e Sport, Settore Sport e Tempo Libero, attribuirà a ciascuno di essi un punteggio al fine della formazione delle graduatorie di idoneità dei progetti.

I progetti presentati dovranno raggiungere il punteggio minimo pari a 5 affinché possano essere ammissibili a contributo. Pertanto, i progetti che a seguito della valutazione effettuata mediante i criteri sopra indicati non raggiungano la soglia minima stabilita saranno giudicati non ammissibili e, quindi, non finanziati. La graduatoria di idoneità finale è formulata sulla base del punteggio totale ottenuto dalla somma dei punteggi assegnati ad ogni singolo criterio sommato all'eventuale punteggio di priorità. A parità di punteggio verrà considerato il numero di protocollo assegnato in relazione all'ordine cronologico di invio dell'istanza.

Priorità

Tra le tipologie di intervento precedentemente elencate, ai sensi dell'art. 43 della legge regionale, la Giunta regionale potrà stabilire, con proprie deliberazioni e sulla base delle disponibilità economiche stanziare, l'assegnazione di un punteggio aggiuntivo ad alcune tipologie di intervento che riterrà prioritarie.

Entità dei contributi

Per la realizzazione dei progetti ritenuti idonei, la Direzione regionale competente, sulla base delle risorse disponibili e nel rispetto delle disposizioni previste dall'art. 55, del Regolamento di esenzione (Reg. n. 651/2014) concederà:

a) Contributo in conto capitale, a favore delle stazioni di interesse locale, così come ribadito con D.G.R. n. 21 - 6687 del 29.03.2018, fino alla misura massima dell' 80% della spesa ritenuta ammissibile e comunque, entro il limite di contribuzione massimo di 2.000.000,00 per la realizzazione dei progetti proposti che comportino un investimento minimo ammissibile pari ad € 25.000,00;

b) Contributo in conto capitale, a favore delle stazioni non locali, così come ribadito con D.G.R. n. 21 - 6687 del 29.03.2018, fino alla misura massima dell' 80% della spesa ritenuta ammissibile e comunque entro il limite di contribuzione massimo pari ad euro 2.000.000,00 per la realizzazione di progetti che comportino un investimento minimo ammissibile pari ad € 25.000,00.

La spesa ammissibile è computata al netto dell'I.V.A., salvo i casi in cui la stessa non possa essere recuperata, rimborsata o compensata, in qualche modo, da parte del beneficiario. Tali casi devono essere obbligatoriamente segnalati dal richiedente al momento della domanda di contributo.

Le spese tecniche sono ammesse a contributo nella misura massima del 10% dell'importo complessivo dell'investimento.

Il contributo che viene concesso ai soggetti beneficiari non è cumulabile con altri contributi eventualmente richiesti ed ottenuti sul medesimo intervento, pena la revoca del contributo stesso da parte della Regione Piemonte.

Valutazione ex post

Ai fini del rispetto delle disposizioni contenute nell'art. 51 della L.R. n. 2/2009 s.m.i., ai soggetti beneficiari dei contributi potrà essere richiesta dopo l'erogazione del contributo, documentazione contenente dati economici e fisici inerenti le spese e gli interventi finanziati e una relazione che analizzi i risultati conseguiti in rapporto agli obiettivi proposti nella fase iniziale.

I beneficiari dovranno, infine, assicurare la piena visibilità della Regione Piemonte in tutte le azioni di comunicazione relative al progetto di cui al presente bando con espressa citazione del sostegno regionale ottenuto.

Presentazione delle candidature

La modalità di presentazione delle domande di contributo è esclusivamente per via telematica, attraverso l'applicativo "FINanziamenti DOMande".

A tal fine, il richiedente dovrà dotarsi di certificato digitale di autenticazione o credenziali SPID, nonché di certificato di firma digitale. I dettagli e le modalità di accesso all'applicativo "FINanziamenti DOMande", disponibile sul portale Sistema Piemonte, verranno approvati con successivo atto amministrativo e comunicati tramite il sito istituzionale della Direzione Coordinamento Politiche Fondi Europei - Turismo e Sport.

Le domande devono essere trasmesse, entro 60 giorni dalla pubblicazione sul B.U.R., della determinazione dirigenziale di apertura dei termini. Il procedimento di concessione dei contributi si conclude entro i 90 giorni successivi.

Salvo quanto diversamente stabilito con i singoli provvedimenti deliberativi emanati in base alle risorse economiche stanziare sul Bilancio regionale annuale, il soggetto proponente non potrà presentare più di 1 richiesta di contributo per il medesimo impianto nell'ambito dello stesso bando.

Le modalità di presentazione delle istanze di contributo illustrate nel presente documento, possono essere oggetto di modifica con provvedimento dirigenziale al fine di adeguarle alla normativa vigente.

Valutazione delle candidature e formulazione delle graduatorie di idoneità

Le candidature saranno oggetto di:

- *verifica formale;*
- *valutazione di merito.*

Verifica formale

Le proposte progettuali presentate saranno esaminate preliminarmente sotto il profilo formale, nei termini che seguono:

1. dossier di candidatura presentato entro i termini di legge e regolarmente sottoscritto;
2. soggetto beneficiario previsto all'art. 45 della L.R. n. 2/09 smi;
3. rispetto della condizione di accesso prevista all'art. 7, comma 5 della L.R. n. 2/09 smi;
4. tipologia di intervento compatibile con quanto indicato e disciplinato ai sensi della L.R. n. 2/09 s.m.i.;
5. completezza e regolarità della documentazione richiesta e necessaria alla valutazione.

Saranno giudicate “non ammissibili” le candidature che, a seguito della verifica preliminare, risulteranno:

1. presentate oltre il termine stabilito;
2. non complete dei documenti richiesti;
3. incompatibili con le tipologie di intervento indicate ai sensi della L.R. n. 2/09 s.m.i.;

In presenza di altre carenze di ordine formale di minor rilievo, diverse da quelle sopra elencate, gli uffici regionali competenti potranno richiedere di provvedere alla relativa integrazione affinché l'istanza possa essere valutata nel merito³.

Valutazione di merito

Ai sensi dell'art. 47, comma 4 della L.R. n. 2/2009 s.m.i., le istanze di contributo concernenti le tipologie di intervento rientranti nella Categoria B, saranno valutate mediante un metodo di valutazione “a punteggio” che permetterà di formulare le graduatorie delle iniziative idonee e ammissibili a finanziamento nonché di stabilire l'entità dei contributi assegnabili in relazione alle risorse disponibili.

Nel rispetto dei criteri generali di valutazione di merito precedentemente indicati, gli uffici regionali attribuiranno un punteggio variabile tra 0 e 4 in relazione al “grado di corrispondenza/soddisfacimento” del progetto con il parametro considerato.

Operativamente l'assegnazione del punteggio avverrà secondo la seguente modalità:

- punteggio 0, attribuito nei casi in cui il “grado di corrispondenza/soddisfacimento” con il criterio considerato è giudicato insufficiente: la proposta progettuale, rispetto al criterio, è inadeguata o fortemente carente;
- punteggio 1, attribuito quando il “grado di corrispondenza/soddisfacimento” con il criterio considerato è giudicato sufficiente: la proposta progettuale, rispetto al criterio, risponde solamente ai requisiti minimi richiesti;
- punteggio 2, attribuito quando il “grado di corrispondenza/soddisfacimento” con il criterio considerato è giudicato discreto: la proposta progettuale, rispetto al criterio, è mediamente soddisfacente e accettabile;

³ Gli uffici regionali, pertanto, si riservano, ai sensi della L. n. 241/1990 s.m.i., di richiedere chiarimenti e integrazioni al soggetto candidato affinché l'istanza possa essere valutata nel merito.

- punteggio 3, attribuito quando il “grado di corrispondenza/soddisfacimento” con il criterio considerato è giudicato buono: la proposta progettuale, rispetto al criterio, è ben risolta e coerente;
- punteggio 4, attribuito quando il “grado di corrispondenza/soddisfacimento” con il criterio considerato è giudicato ottimo: la proposta progettuale, rispetto al criterio, è ben risolta e coerente e dimostra la ricerca per dare concretezza ai principi e alle finalità del presente documento.

Come già specificato, la graduatoria di idoneità finale è formulata sulla base del punteggio totale ottenuto dalla somma dei punteggi assegnati ad ogni singolo criterio eventualmente sommato al punteggio di priorità.

A parità di punteggio verrà considerato il numero di protocollo assegnato in relazione all'ordine cronologico di invio dell'istanza.

Il termine per l'inizio dei lavori sarà stabilito con il medesimo provvedimento di approvazione della graduatoria.

Eventuali proroghe del termine di inizio lavori potranno essere concesse unicamente per motivi eccezionali e documentabili non dipendenti dalla volontà del beneficiario e per un periodo massimo di dodici mesi.

Con lo stesso provvedimento saranno altresì stabiliti i tempi per la conclusione degli interventi. Eventuali proroghe del termine di fine lavori potranno essere concesse con determina dirigenziale unicamente per motivi eccezionali e documentabili non dipendenti dalla volontà del beneficiario. L'esito finale della valutazione, sia positivo sia negativo, sarà comunicato individualmente a tutti i soggetti che hanno presentato istanza.

Realizzazione degli interventi

Successivamente alla comunicazione di ammissibilità a contributo da parte della Regione Piemonte, Direzione Coordinamento Politiche Fondi Europei - Turismo e Sport, Settore Sport e Tempo Libero, il Legale Rappresentante dovrà confermare formalmente l'accettazione del contributo attraverso la sottoscrizione di un apposito “atto di accettazione” secondo le modalità e i tempi stabiliti.

La realizzazione dell'intervento dovrà essere conforme a quanto indicato dal beneficiario al momento della presentazione della domanda e della successiva accettazione del contributo. Variazioni sostanziali, o che comunque snaturino le finalità e i caratteri propri dell'iniziativa e delle relative spese ammesse a contributo, comporteranno la revoca del contributo stesso.

Qualsiasi altra variante del progetto anche se non modifica l'impostazione originale del progetto ammesso al finanziamento dovrà essere adottata, da parte dei beneficiari nel rispetto della normativa vigente. In tutti i casi, comunque, i beneficiari dovranno preventivamente sottoporre alla Regione Piemonte qualunque variante. Gli uffici regionali si pronunceranno in merito entro 60 giorni.

L'eventuale incremento del costo totale dell'intervento, determinatosi a seguito di variante accolta dalla Regione, non potrà comportare un incremento del contributo assegnato.

L'eventuale utilizzo delle economie derivanti dal cosiddetto "ribasso d'asta" a seguito dell'aggiudicazione dell'appalto, a favore di varianti in corso d'opera, dovrà essere oggetto di specifica richiesta da parte del beneficiario agli uffici regionali.

Soggetti pubblici

I contributi concessi per la realizzazione dei progetti proposti dai soggetti pubblici saranno erogati ai beneficiari secondo le seguenti modalità:

- 50% del contributo ad avvenuta dimostrazione, da parte del beneficiario, dell'inizio dei lavori;
- 40% del contributo ad avvenuta dimostrazione, da parte del beneficiario, di aver sostenuto il 50% della spesa ammessa a contributo;
- 10% del contributo o quota proporzionale spettante, quale saldo finale, ad avvenuta rendicontazione finale, da parte del beneficiario, della spesa totale sostenuta, previa verifica della conformità dell'intervento realizzato con il progetto approvato.

Altri soggetti

I contributi concessi per la predisposizione e la realizzazione dei progetti proposti dai soggetti beneficiari diversi dagli Enti Pubblici, saranno erogati secondo le seguenti modalità:

- 50% del contributo assegnato ad avvenuta dimostrazione, da parte del beneficiario, di aver sostenuto almeno il 50% della spesa ammessa a contributo, o in alternativa, 50% del contributo ad avvenuta dimostrazione, da parte del beneficiario, dell'inizio dei lavori, previa presentazione di garanzia fideiussoria, assicurativa o bancaria, rapportata all'ammontare della quota anticipata, a garanzia della completa realizzazione del progetto;
- il restante 50% del contributo, o la relativa quota proporzionale spettante, sarà liquidata a avvenuta rendicontazione finale, da parte del beneficiario, della spesa totale effettivamente sostenuta, previa verifica della conformità dell'intervento realizzato con il progetto approvato.
- Il 100% del contributo, in forma di anticipo, previa presentazione da parte del beneficiario di garanzia fideiussoria, assicurativa o bancaria rapportata all'ammontare della quota anticipata, a garanzia della completa realizzazione del progetto. Nel caso di una rendicontazione finale inferiore alla spesa prevista ammessa a contributo, la fideiussione sottoscritta dal beneficiario dovrà garantire la restituzione della quota eccedente opportunamente rivalutata. Nel caso in cui il

soggetto beneficiario non rispetti i tempi di conclusione del progetto, stabilito al momento della concessione del contributo, gli uffici regionali, previa diffida notificata, potrà procedere alla revoca del contributo già assegnato e al recupero della parte già erogata, opportunamente rivalutata, secondo quanto previsto dalla normativa vigente.

- In alternativa alle modalità sopra descritte, il contributo può essere erogato a fine lavori, in un'unica soluzione nonché rapportato alla spesa effettivamente sostenuta e documentata, previa verifica della conformità con quanto approvato.

Nel rispetto di quanto indicato, le modalità di rendicontazione del contributo e dei documenti che il beneficiario dovrà presentare per l'erogazione dello stesso, saranno oggetto di specifico provvedimento dirigenziale.

La Regione Piemonte - Direzione Coordinamento Politiche Fondi Europei - Turismo e Sport ha facoltà, inoltre, di controllare l'effettiva realizzazione delle attività programmate da parte dei soggetti beneficiari dei contributi anche effettuando sopralluoghi di verifica presso la sede dei beneficiari stessi.

La Regione Piemonte provvederà alla revoca immediata del contributo concesso qualora l'iniziativa non venga realizzata in conformità di quanto descritto nella domanda di contributo o quando vengano accertate gravi irregolarità nella contabilizzazione della spesa o nella documentazione esibita.

Come già indicato, la revoca del contributo comporta la restituzione delle somme erogate opportunamente rivalutate. Tuttavia, l'importo dovuto per la restituzione delle somme erogate può essere proporzionalmente ridotto, qualora il beneficiario - poi divenuto inadempiente - documenti la realizzazione di almeno una parte funzionale dell'iniziativa approvata.

Struttura di supporto

Per lo svolgimento delle verifiche e del monitoraggio delle domande presentate relativamente alla Categoria B, la Direzione Coordinamento Politiche Fondi Europei - Turismo e Sport potrà costituire una Commissione Tecnica composta da funzionari regionali e da professionisti esterni esperti nella normativa vigente per gli impianti a fune.

Aiuti di Stato

I contributi previsti dal presente documento per il sostegno delle spese di categoria B, sono concessi ai sensi delle disposizioni previste dall'art. 55, del Regolamento di esenzione (Reg. n. 651/2014) .